

NORME

N

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E URBANISTICA



REGIONE
LAZIO



Accordo Regione Lazio - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
articolo 143, comma 2, D.Lgs 42/2004

**Assessorato alle Politiche, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti
e Impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero**

Sommario

CAPO I Disposizioni generali	5
Articolo 1 Finalità	5
Articolo 2 Contenuti del PTPR	5
Articolo 3 Elaborati	7
Articolo 4 Quadro conoscitivo	9
Articolo 5 Efficacia del PTPR	9
Articolo 6 Efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici	10
Articolo 7 Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati	10
Articolo 8 Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera a), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	10
Articolo 9 Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	11
Articolo 10 Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	12
Articolo 11 Autorizzazioni e pareri	13
Articolo 12 Autorizzazione per opere pubbliche	13
Articolo 13 Definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture	13
Articolo 14 Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture. Eliminazione delle barriere architettoniche	14
Articolo 15 Disposizioni speciali per i territori colpiti da eventi calamitosi	15
Articolo 16 Errata perimetrazione dei vincoli	16
CAPO II Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi	17
Articolo 17 I sistemi di paesaggio – individuazione	17
Articolo 18 Paesaggi - disciplina di tutela e di uso	18
Articolo 19 Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	21
Articolo 20 Le unità geografiche del paesaggio – individuazione	22
Articolo 21 Le unità geografiche del paesaggio - disciplina di valorizzazione	23
Articolo 22 Paesaggio naturale	23
Articolo 23 Paesaggio naturale agrario	36
Articolo 24 Paesaggio naturale continuità	49
Articolo 25 Paesaggio agrario di rilevante valore	63
Articolo 26 Paesaggio agrario di valore	75
Articolo 27 Paesaggio agrario di continuità	89
Articolo 28 Paesaggio degli insediamenti urbani	101
Articolo 29 Paesaggio degli insediamenti in evoluzione	112
Articolo 30 Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto	124

Articolo 31 Parchi, ville e giardini storici	138
Articolo 32 Paesaggio dell'insediamento storico diffuso	149
Articolo 33 Reti, infrastrutture e servizi	161
CAPO III Modalità di tutela delle aree tutelate per legge	173
Articolo 34 Protezione delle fasce costiere marittime	173
Articolo 35 Protezione delle coste dei laghi	174
Articolo 36 Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua	175
Articolo 37 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. slm	178
Articolo 38 Protezione dei parchi e delle riserve naturali	179
Articolo 39 Protezione delle aree boscate	180
Articolo 40 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	182
Articolo 41 Protezione delle zone umide	183
Articolo 42 Protezione zone di interesse archeologico	184
CAPO IV Modalità di tutela dei Beni del patrimonio identitario regionale, individuati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134, lettera c), del Codice	186
Articolo 43 Aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie	186
Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto	187
Articolo 45 Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto	189
Articolo 46 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto	191
Articolo 47 Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto	191
Articolo 48 Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto	192
CAPO V Interventi particolari	193
Articolo 49 Interventi su ville, parchi e giardini storici	193
Articolo 50 Salvaguardia delle visuali	193
Articolo 51 Attività estrattive	194
Articolo 52 Aziende agricole in aree vincolate	196
Articolo 53 Interventi di sistemazione paesaggistica e promozione della qualità architettonica	196
CAPO VI Attuazione	198
Articolo 54 Relazione paesaggistica	198
Articolo 55 Piani urbanistici attuativi in zona vincolata	198
Articolo 56 Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti	199
Articolo 57 Programmi di intervento per il paesaggio	199
Articolo 58 Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali	200

Articolo 59	Programmi di intervento per parchi culturali ed archeologici.....	201
Articolo 60	Piani attuativi con valenza paesaggistica	201
Articolo 61	Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesaggistico.....	202
CAPO VII	Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione	203
Articolo 62	Rapporto tra PTPR e gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica	203
Articolo 63	Norme di salvaguardia in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi del comma 3 dell'articolo 145 del Codice	203
Articolo 64	Norma transitoria per le aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela.....	204
Articolo 65	Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR.....	204
Articolo 66	Adeguamento e conformazione al PTPR degli strumenti di pianificazione territoriale di settore	205
Articolo 67	Modifiche ai PTP articolo 23, comma 1, della l.r. 24/1998	205
Articolo 68	Semplificazione di cui all'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice	206
Articolo 69	Semplificazione di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice	207
Articolo 70	Monitoraggio dell'attività di semplificazione	207

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità

1. In conformità ai principi ed obiettivi stabiliti dall'articolo 9 e 42 della Costituzione, dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Lazio, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" s.m.i., di seguito denominato Codice, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito denominato PTPR, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato.
2. Il PTPR è redatto secondo i contenuti della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"; il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 e rappresentato sulla base cartografica aggiornata CTR 1:5.000 del 2014 della Regione Lazio ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice.
3. Il PTPR in ottemperanza all'articolo 156 del Codice sostituisce i Piani Territoriali Paesistici in vigore nel territorio della Regione Lazio.
4. Il PTPR redatto in copianificazione ai sensi dell'articolo 143 del Codice, sulla base dell'"Accordo di collaborazione istituzionale" con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sottoscritto dalle Parti il 9 febbraio 1999, è stato verificato e integrato sulla base del "Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale", sottoscritto l'11 dicembre 2013.

Articolo 2 Contenuti del PTPR

1. Il PTPR è articolato in:
 - a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice;
 - b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis del Codice;
 - c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
 - d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1 del Codice;
 - e) individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all' articolo 134 del Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3, del Codice.

2. Il PTPR prevede:

- a) l'individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico del comune;
- b) l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.

3. In base alle disposizioni di cui all'articolo 158 del Codice e all'articolo 23 del R.D. n. 1357 del 1940, il PTPR definisce inoltre:

- le zone di rispetto;
- il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili e gli eventuali parametri tecnici ai quali riferirsi nelle procedure autorizzative;
- le norme per i diversi tipi di costruzioni;
- la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;
- i criteri per la scelta e la varia distribuzione della flora;
- i movimenti di terra, le opere infrastrutturali e la viabilità.

4. I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo come di seguito specificati.

5. Per contenuti di natura descrittiva si intendono le analisi, le elaborazioni ed i criteri che sottendono al quadro conoscitivo ed alle scelte progettuali del PTPR nonché la descrizione dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. Tali contenuti costituiscono in ogni caso supporto per il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico anche ai fini della redazione della relazione paesaggistica, di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

6. Per contenuti di natura prescrittiva si intendono le disposizioni che regolano gli usi compatibili che definiscono la coerenza con le trasformazioni consentite dal PTPR per i beni, gli immobili e le aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice e sono direttamente conformative dei diritti di terzi su tali beni; le disposizioni prescrittive trovano immediata osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dal PTPR e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale.

7. Per contenuti di natura propositiva e di indirizzo si intendono le disposizioni che costituiscono orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città Metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, e degli altri soggetti interessati dal presente Piano e possono essere recepite nei piani urbanistici o nei piani settoriali del medesimo livello.

Articolo 3 **Elaborati**

1. Il PTPR è costituito dai seguenti elaborati:

a) **Relazione**; la relazione ha natura descrittiva e contiene: le fasi del procedimento di formazione; i criteri per la riconduzione delle classificazioni dei PTP previgenti ai sistemi e agli ambiti del paesaggio; la connessione fra il quadro conoscitivo e l'articolazione del territorio del Lazio in sistemi ed ambiti di paesaggio; i criteri di recepimento delle norme della legge regionale 24/1998 relative alle aree tutelate per legge (Capo II) in relazione ai paesaggi individuati;

Allegato alla relazione: Atlante dei beni identitari;

b) **Norme**; le norme, e ove dichiarato gli allegati alle norme, hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice e contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l'individuazione per ciascun ambito, degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le misure necessarie per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio; le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree del patrimonio identitario regionale, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi al fine di realizzare lo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Allegati alle norme:

1) Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile che contengono la individuazione delle diverse tipologie di intervento ed i criteri di valutazione sulla compatibilità in relazione ai diversi ambiti di paesaggio. L'allegato ha natura di indirizzo.

2) Le visuali del Lazio. Linee guida per la valorizzazione paesaggistica che contengono la individuazione di specifiche tipologie di percorso con le relative schede e indicazioni sulla attuazione della tutela. L'allegato ha natura di indirizzo.

3) Linee guida per la valorizzazione del paesaggio n. 13 tavole redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:50.000 e Quadro sinottico con legenda. Contengono la individuazione di ambiti prioritari per l'attuazione di progetti per la conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR, distinti per le diverse tipologie di ambito e relativo strumento di attuazione, indicandone le possibili misure incentivanti. L'allegato ha natura propositiva e di indirizzo.

4) Allegato S: Schede degli Ambiti di Semplificazione articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice. L'allegato S ha natura propositiva;

c) **Sistemi ed Ambiti di Paesaggio** - Tavole A da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e rappresentate alla scala 1:5.000 aggiornata 2014. Le Tavole A hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice e contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista;

d) Beni Paesaggistici - Tavole B da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e rappresentate alla scala 1:5.000 aggiornata 2014. Le Tavole B hanno natura prescrittiva e contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le Tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 142 del Codice: "le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici"; in tali aree, ancorché non cartografate, si applica la relativa modalità di tutela. Le Tavole B del PTPR approvato sostituiscono, dalla pubblicazione, le Tavole B del PTPR adottato;

Allegati alle Tavole B:

Allegati A - immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. c) e d) del comma 1, articolo 136, del Codice:
AO Roma - documento di validazione sottoscritto 23/07/2015;

A0 Province di Roma Frosinone Latina Rieti e Viterbo - documento di validazione sottoscritto 29/07/2015;

A1 elenco Provincia di Frosinone;

A2 elenco Provincia di Latina;

A3 elenco Provincia di Rieti;

A4 elenco Città metropolitana di Roma Capitale;

A5 elenco Provincia di Viterbo;

A6 elenco delle aree di notevole interesse pubblico lett. c) e d) del comma 1, articolo 136, del Codice approvate successivamente all'adozione del PTPR per i quali vigono le specifiche prescrizioni d'uso contenute nei relativi provvedimenti.

Allegati B - immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. a) e b) del comma 1, articolo 136, del Codice:

B1 elenco Città metropolitana di Roma Capitale e Provincia di Frosinone;

Allegato C aree tutelate per legge: lett. a), b) e c) del comma 1, articolo 142, del D.lgs. 42/2004;

Allegato D aree tutelate per legge: lett. f), h) e i) del comma 1, articolo 142, del D.lgs. 42/2004;

Allegati E aree tutelate per legge: lett. m) del comma 1, articolo 142, del D.lgs. 42/2004:

E0 province di Roma Frosinone Latina Rieti e Viterbo - documento di validazione sottoscritto 11/11/2015;

E0 Roma - documento di validazione sottoscritto 04/12/2015;

E1 Beni areali Province di Frosinone, Latina e Rieti;

E2 Beni areali Città metropolitana di Roma Capitale (parte prima);

E3 Beni areali Città metropolitana di Roma Capitale (parte seconda);

E4 Beni areali Città metropolitana di Roma Capitale (parte terza);

E5 Beni puntuali e areali Città metropolitana di Roma Capitale;

E6 Beni lineari Città metropolitana di Roma Capitale;

E7 Beni areali e lineari Provincia di Viterbo (parte prima);

E8 Beni areali Provincia di Viterbo (parte seconda);

Allegati F Beni del patrimonio identitario regionale, individuati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134, lett. c), del Codice:

F1A Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie, n. 9 tavole in scala 1:25.000;

F1B Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto; Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto; Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto; Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto;

F2 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Frosinone;

F3 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Latina;

F4 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Rieti;

F5 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Città metropolitana di Roma Capitale;

F6 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Viterbo.

e) **Beni del patrimonio Naturale e Culturale** - Tavole C da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e rappresentate alla scala 1:5.000 aggiornata 2014 e Quadro sinottico con la legenda e relativi repertori. Le Tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica; assieme ai relativi repertori, contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. L'implementazione del quadro conoscitivo non costituisce variante al PTPR approvato. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o

atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica. Le Tavole C contengono anche l'individuazione dei punti di vista e dei percorsi panoramici esterni ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché di aree con caratteristiche specifiche in cui realizzare progetti mirati per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR. Le Tavole C contengono altresì la graficizzazione del reticolo idrografico nella sua interezza, comprensivo dei corsi d'acqua non sottoposti a vincolo paesaggistico, che costituisce carattere fondamentale della conformazione del paesaggio;

Allegati alla Tavola C:

Allegato G beni del patrimonio naturale;

Allegato H beni del patrimonio culturale.

f) Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni - Tavole D da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e rappresentate alla scala 1:5.000 aggiornata 2014.

Allegati alle Tavole D – schede per provincia e prescrizioni:

I1 schede Provincia di Frosinone;

I2 schede Provincia di Latina;

I3 schede Provincia di Rieti;

I4 schede di Roma;

I5 schede Città metropolitana di Roma Capitale;

I6 schede Provincia di Viterbo;

Le Tavole D e le schede allegate hanno natura prescrittiva e, limitatamente alle proposte di modifica accolte e parzialmente accolte, prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme.

Articolo 4 Quadro conoscitivo

1. Il Quadro conoscitivo del paesaggio, costituisce l'insieme delle informazioni relative al patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del Lazio. La gestione del Quadro conoscitivo è attribuita alle amministrazioni statali e regionali competenti in materia, che possono agire anche su segnalazione di altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Le amministrazioni pubbliche territoriali concorrono alla integrazione ed implementazione del Quadro conoscitivo in occasione della adozione di piani territoriali, settoriali e urbanistici di competenza; i Comuni svolgono obbligatoriamente tale attività in sede di recepimento del PTPR negli strumenti vigenti in base alle procedure di cui alle presenti norme.

3. In particolare, gli enti locali territoriali concorrono all'integrazione dei beni indicati nel PTPR alle Tavole C, ovvero ulteriori categorie di beni attinenti al patrimonio naturale culturale e del paesaggio indicate in particolare negli obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni di cui al paragrafo 2 del quadro sinottico generale del PTRG.

4. La Regione attiva forme di collaborazione con lo Stato, gli Enti locali e le organizzazioni culturali, sociali ed economiche, volte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

5. Il Quadro conoscitivo è integrato dagli studi, analisi e proposte formulate dall'Osservatorio del Paesaggio, istituito ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Codice, anche nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 143, commi 5, 6, 7 del Codice.

Articolo 5 Efficacia del PTPR

1. Il PTPR esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice.

2. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice, ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 157 del Codice ove accertati prima dell'approvazione del PTPR; nell'ambito di tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme;
- b) le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme;
- c) gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati e sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme.

3. I "Beni paesaggistici" - Tavole B, sono parte integrante del PTPR, ne seguono la procedura approvativa e costituiscono elemento probante la ricognizione e la individuazione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice, nonché dei beni sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche modalità di tutela e di accertamento nelle presenti norme, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a) del Codice. L'individuazione dei beni paesaggistici contenuta nel PTPR approvato sostituisce dalla pubblicazione dell'approvazione la ricognizione del PTPR adottato.

Articolo 6 **Efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici**

1. Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.

Articolo 7 **Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati**

- 1. Il PTPR è un unico piano esteso all'intero territorio della Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione del Consiglio regionale, di seguito denominati PTP, salvo quanto previsto al comma 2.
- 2. Per la porzione interna al territorio di Roma Capitale, nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti il PTPR rinvia al PTP di Roma ambito 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70.
- 3. Per la porzione di territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati dal PTPR, a decorrere dalla adozione, si applica la disciplina di tutela del PTPR fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 9.

Articolo 8 **Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera a), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**

- 1. I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a), e dell'articolo 136 del Codice comprendono:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
2. Il Piano ha effettuato, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 24/1998 e ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice, la ricognizione e la verifica delle perimetrazioni e dei dispositivi dei provvedimenti individuativi dei beni di cui al precedente comma, definitivamente validati nell'ambito delle attività di copianificazione previste nel protocollo d'intesa sottoscritto l'11 dicembre 2013, trasferendo le perimetrazioni dalla cartografia originaria catastale o IGM 1:25.000 allegata al provvedimento sulla CTR 1:10.000 e 1:5.000.
3. I beni di cui al comma 1 sono individuati cartograficamente nelle Tavole B e descritti nei repertori allegati per ciascuno dei cinque ambiti provinciali. Le perimetrazioni contenute nel PTPR, costituiscono, al termine della procedura approvativa, conferma e rettifica dei provvedimenti dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a), del Codice.
4. Per le aree individuate graficamente nella Tavola B oggetto di proposte di provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, avviate ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice, che alla data di approvazione del PTPR non hanno concluso l'iter di adozione, opera la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 141 del Codice.
5. I repertori contengono, inoltre, la segnalazione di eventuali provvedimenti giurisdizionali relativi ai beni di cui al comma 1, assunti, ovvero gli estremi delle sentenze passate in giudicato. In tale ultimo caso sono modificate le perimetrazioni delle Tavole B solo ove la graficizzazione risulti possibile e univoca.
6. Ai beni paesaggistici individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente non si applica l'esclusione di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice.
7. Le presenti norme disciplinano le ipotesi in cui può trovare applicazione la previsione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), a seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTPR, individuando nell'allegato 5 alle norme le aree gravemente compromesse e degradate per le quali se ne propone l'applicazione.
8. Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme, redatta ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettere b), h) ed i), del Codice che costituisce la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, ai sensi degli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice.
9. Resta ferma la specifica disciplina dettata ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del Codice dai provvedimenti emanati successivamente all'adozione del PTPR di cui all'allegato A6 alla Tavola B.

Articolo 9 Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), nel territorio della Regione Lazio riguardano i beni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 142, comma 1, del Codice:
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- m) le zone di interesse archeologico.
2. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e m), le aree che alla data del 6 settembre 1985:
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. I beni paesaggistici tutelati per legge sono individuati nelle Tavole B e descritti nei relativi repertori con riferimento alla legge regionale 24/1998 che ha precisato, nel Capo II, sia la definizione normativa sia i criteri di individuazione dei beni medesimi, con integrazioni e specificazioni contenute nelle presenti norme.
4. Ai beni paesaggistici tutelati per legge individuati nelle Tavole B si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme.
5. Le presenti norme individuano, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a), le aree tutelate per legge nelle quali, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale adeguato ai sensi dell'articolo 145 del Codice.

Articolo 10 Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. Gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati nelle Tavole B e sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice, sono:
- a) le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie;
- b) gli insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto;
- c) i borghi dell'architettura rurale, i beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto;
- d) i beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto;
- e) i canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto;
- f) i beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsicoipogei e relativa fascia di rispetto.
2. Ai beni paesaggistici di cui al comma 1, si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme.

Articolo 11 **Autorizzazioni e pareri**

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.
2. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, nonché l'approvazione o la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi che ricadono anche parzialmente nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, sono subordinate al preventivo parere paesaggistico da rendere nell'ambito del procedimento di formazione del piano; resta fermo l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica i singoli interventi previsti nei piani approvati se ricadenti nei beni paesaggistici.
3. Non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1 per gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 149 del Codice. Non è, altresì, richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1 per gli interventi di demolizione e remissione in pristino in esecuzione di provvedimenti di repressione degli abusi.
4. Ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2017, n. 31 sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati nell'allegato A, mentre gli interventi indicati nell'allegato B seguono la procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.
5. Le autorizzazioni e i pareri di cui ai commi 1 e 2 sono espressi in conformità con le norme del PTPR e le relative cartografie prescrittive.
6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni di cui alle lettere a), b), c), comma 1, dell'articolo 134 del Codice si applicano le relative modalità o discipline di tutela, se compatibili; in caso di contrasto prevale la più restrittiva, fatto salvo quanto espressamente specificato dalle stesse norme del PTPR. Resta ferma, in caso di immobili o aree sottoposte a vincolo anche ai sensi della Parte II del Codice, l'autonoma disciplina di tutela.
7. Ai sensi dell'articolo 146 del Codice l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 167 e 181 del Codice.
8. In relazione ai nulla osta da rilasciare ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 della legge 47/1985 si rinvia alle specifiche disposizioni in materia ed alle circolari applicative emanate ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 24/1998.

Articolo 12 **Autorizzazione per opere pubbliche**

1. Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.
2. Per le opere pubbliche statali si applicano le procedure di cui all'articolo 147 del Codice.
3. Gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore sono comunque consentiti anche in deroga alle norme del PTPR a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili e siano previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle opere effettuate.

Articolo 13 **Definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture**

1. Le definizioni contenute nelle presenti norme si riferiscono a quelle del Testo unico per l'edilizia DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., salvo quanto specificato nel presente articolo. Nelle presenti norme per patrimonio edilizio esistente si intendono i manufatti legittimamente realizzati o successivamente legittimati.

2. Nelle presenti norme, in particolare nei “paesaggi”, la tipologia di trasformazione e l’obiettivo specifico di tutela indicati come “recupero manufatti esistenti e ampliamenti inferiori al 20%” comprende le categorie degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), del comma 1, articolo 3, del DPR 380/2001 e gli ampliamenti di volume inferiori al 20 per cento anche fuori della sagoma esistente, purché realizzati senza totale demolizione, nonché gli interventi pertinenziali che comportino realizzazione di nuove volumetrie inferiori al 20 per cento di quella del fabbricato esistente.
3. Nelle presenti norme, in particolare nei “paesaggi”, la tipologia di trasformazione e l’obiettivo specifico di tutela indicati come “nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%” comprende le categorie degli interventi edilizi di cui alla lettera e), comma 1, articolo 3, del DPR 380/2001, inclusi gli ampliamenti di volume superiori al 20 per cento della volumetria del fabbricato esistente e gli interventi pertinenziali che comportino realizzazione di nuove volumetrie superiori al 20 per cento di quella del fabbricato esistente.
4. Nelle presenti norme, con riferimento ai “paesaggi”, la tipologia di trasformazione indicata come “sostituzione edilizia” comprende gli interventi di nuova costruzione effettuati mediante demolizione e ricostruzione, con variazione di volumetria e sagoma, come tali non rientranti tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui alla lettera d), comma 1, articolo 3, del DPR 380/2001.
5. Le tipologie di trasformazione di cui al presente articolo sono consentite solo ove espressamente previste e nei limiti indicati dalla disciplina di tutela e di uso. Ferma restando la necessità di previa autorizzazione paesaggistica, può essere consentita la demolizione senza ricostruzione di immobili non tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice.

Articolo 14 Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture. Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 149 del Codice, nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme ovvero ove non indicati:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo anche ove alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
 - b) fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nella disciplina dei paesaggi, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio esistente;
 - c) gli ampliamenti ed il completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni, nonché la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al DM 1444/1968. Queste ultime ad esclusione dei sistemi naturali del PTPR;
 - d) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse;
 - e) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista. La relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 deve fornire elementi necessari alla valutazione sulla compatibilità dell’opera o dell’intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni;
 - f) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, gli impianti di compostaggio, fatta salva la disciplina dei sistemi naturali del PTPR, subordinato all’esito di una apposita conferenza dei servizi, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, con la partecipazione delle amministrazioni interessate all’intervento, e purché gli interventi siano realizzati in un’area la cui superficie

sia inferiore ad un ettaro e ricadano negli ambiti destinati ad accogliere tali impianti individuati con deliberazione del consiglio comunale.

2. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, nelle zone sottoposte a vincolo possono essere altresì consentite, anche in deroga alle disposizioni delle presenti norme, fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nella disciplina dei paesaggi del PTPR, opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, avendo particolare riguardo alla salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento. Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, deve essere compatibile con gli obiettivi di tutela individuati per i beni paesaggistici interessati e non può superare in ogni caso il cinquanta per cento della superficie del fondo a disposizione. La realizzazione dell'impianto è, inoltre, subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale a favore del comune ove è previsto l'impianto, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell'impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso.

3. Fermo restando l'obbligo a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono sempre consentiti, anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme ovvero ove non indicati, purché realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 380/2001 e successive modifiche.

4. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, e la necessità di verificare in tale sede la compatibilità delle opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni, e nel rispetto delle modalità di tutela del Capo III delle presenti Norme, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono essere consentiti anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme:

a) gli interventi previsti dalla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio) relativi alla rigenerazione urbana degli edifici e delle aree urbanizzate ricadenti nel paesaggio degli insediamenti urbani;

b) gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 7/2017 relativi al riordino funzionale dei manufatti edilizi ricadenti nelle aree demaniali marittime e lacuali ad eccezione dei beni di cui all'articolo 142 del Codice non ricogniti alla data di approvazione del presente PTPR;

c) gli interventi previsti dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2017 relativi all'adeguamento delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche).

5. Sono altresì sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 11, commi 3.

Articolo 15 Disposizioni speciali per i territori colpiti da eventi calamitosi

1. Per i territori colpiti da eventi per i quali sia intervenuta la dichiarazione di pubblica calamità e che abbiano subito una radicale trasformazione del territorio nonché lo stravolgimento e la compromissione dei valori paesaggistici, oggetto di tutela del PTPR, limitatamente ai comuni che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento calamitoso, trovano applicazione le disposizioni speciali del presente articolo.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Comune interessato, e previo parere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), delle presenti norme, possono essere individuate porzioni del territorio all'interno delle quali, in deroga alle discipline di Tutela di cui al Capo II e al Capo III, possono essere

ricostruiti, fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, gli edifici legittimi e/o legittimati anche con variazione di sagoma, a parità di volume.

3. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Comune interessato e di concerto con il Ministero, possono essere confermate, anche ai fini di eventuale e necessaria delocalizzazione, le zone urbanistiche aventi destinazione edificatoria contenute negli strumenti urbanistici generali approvati prima dell'approvazione del PTPR.

Articolo 16 **Errata perimetrazione dei vincoli**

1. In caso di contrasto delle perimetrazioni del PTPR con la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, o con l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142 del Codice, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 oppure con l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, come risultano definiti e accertati dal PTPR la Regione, nel rispetto degli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del Codice, provvede alla rettifica delle perimetrazioni del PTPR secondo le procedure previste dalla legge

regionale 24/1998 per l'approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla metà e previa concertazione con il Ministero. Qualora tale rettifica comporti una estensione dei vincoli, le deliberazioni di competenza della Giunta devono osservare le medesime forme di pubblicità di cui all'articolo 26 della legge regionale 24/1998.

2. La segnalazione di casi di errata perimetrazione di cui al comma 1 è effettuata dai comuni, anche su istanza dei soggetti interessati, ed è trasmessa a cura dell'ufficio comunale competente unitamente alla documentazione utile ai fini dell'esatta perimetrazione del bene.

CAPO II Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi

Articolo 17 I sistemi di paesaggio – individuazione

1. Il PTPR, ai sensi dell'articolo 135 del Codice e dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 24/1998 ha individuato per l'intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, di seguito denominati "paesaggi", definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti.
2. Gli ambiti di paesaggio costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva.
3. La individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sulla analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico percettive del territorio ed è riconducibile a tre configurazioni fondamentali:
 - a) SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE che è costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;
 - b) SISTEMA del PAESAGGIO AGRARIO che è costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo;
 - c) SISTEMA del PAESAGGIO INSEDIATIVO che è costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali;
4. I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi secondo lo schema di seguito riportato:

SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE	Paesaggio naturale
	Paesaggio naturale agrario
	Paesaggio naturale di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO	Paesaggio agrario di rilevante valore
	Paesaggio agrario di valore
	Paesaggio agrario di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO	Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto
	Parchi, Ville e Giardini storici
	Paesaggio dell'insediamento urbano
	Reti infrastrutture e servizi
	Paesaggio dell'insediamento in evoluzione
	Paesaggio dell'insediamento storico diffuso

5. In tutti paesaggi possono essere attivati, con gli strumenti di cui all'articolo 56, progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio regionale. Nelle "linee guida per la valorizzazione del

paesaggio” allegate alle norme e nei relativi elaborati grafici sono altresì individuati gli ambiti considerati prioritari ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del Codice.

6. Il PTPR individua, ai sensi degli articoli 50 e 57, nelle Tavole A - sistemi ed ambiti di paesaggio - le aree, i punti ed i percorsi di visuale in corrispondenza dei quali per tutti i paesaggi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

Articolo 18 Paesaggi - disciplina di tutela e di uso

1. Ogni “paesaggio” prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B) e C).
2. Nella tabella A) sono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.
3. Nella tabella B) sono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni uso e per ogni attività il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.
4. Nella tabella C) sono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche.
5. La disciplina delle attività di trasformazione che non risultano in alcun modo individuate si ricava in via analogica tenendo conto degli specifici obiettivi di qualità paesistica e dei fattori di rischio definiti per ogni paesaggio nella tabella A).
6. Ai paesaggi sono state coerentemente ricondotte, per quanto possibile, in applicazione del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 24/1998, le classificazioni per zona contenute nei Piani Paesistici Territoriali vigenti al momento dell’adozione del PTPR.
7. Le modalità di tutela delle aree tutelate per legge e degli immobili ed aree individuati dal PTPR sono disciplinate nel Capo III e nel Capo IV anche con riferimento alla disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi.
8. La disciplina di tutela e di uso dei paesaggi si riferisce alla seguente classificazione di usi e di interventi elencati:

Tipologie di interventi di trasformazione per uso	
1	Uso agricolo e silvopastorale
1.1	interventi per il miglioramento dell’efficienza dell’attività agricola e zootecnica
1.2	interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle).
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
1.2.3	Abitazioni rurali
1.2.4	strutture per agriturismo
1.2.5	recupero centri rurali esistenti
1.2.6	Formazione nuovi centri rurali
2	Uso per attività di urbanizzazione
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (articolo 3, comma 1 lettera e.2 DPR 380/2001)
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (articolo 3, comma 1, lettera e.2, DPR 380/2001)
3	Uso Residenziale
3.1	recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%

3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (articolo 3, comma 1 lettera e.1), DPR 380/2001 compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'articolo 3 comma 1 DPR 380/2001.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3, comma 1, lettera e.5, DPR 380/2001)
4	Uso produttivo, commerciale e terziario
4.1	laboratori artigianali
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.2	strutture commerciali e terziarie
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.3	servizi pubblici generali
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.4	strutture produttive industriali
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3, comma 1, lettera e.5, DPR 380/2001)
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (articolo 3, comma 1 lettera e.7, DPR 380/2001)
4.6.1	recupero e ampliamenti
4.6.2	nuova realizzazione
4.7	depositi merci o materiali (articolo 3, comma 1, lettera e.7, DPR 380/2001)
4.7.1	recupero e ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione
4.8	discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori
4.8.1	recupero e ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione
5	Uso Turistico Sportivo e Culturale
5.1	insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.3	rifugi
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%

5.5	campeggi
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva
5.6	impianti sportivi coperti
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
6	Uso Tecnologico
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (articolo 3, comma 1, lettera e.3, DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)
6.2	installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (articolo 3, comma 1, lettera e.4, DPR 380/2001)
6.3	impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.
6.4	impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.
6.5	impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.
6.6	impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.
7	Uso Infrastrutturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità
7.2	nuove infrastrutture
7.2.1	viabilità locale
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari
7.2.3	grande viabilità
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici
7.2.6	piste ciclabili
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti
7.3.1	Adeguamento
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità
7.4.1	porti e aeroporti
7.4.2	nodi di scambio

9. Con riferimento alla tabella B “Tipologie di interventi di trasformazione per uso”, di cui al presente articolo, per “centro rurale esistente” si intendono gli insediamenti di interesse estetico tradizionale riconoscibili per essere sorti in funzione della attività di colonizzazione o bonifica dei territori agricoli; per centri di nuova formazione si intendono quelli riconducibili all’articolo 56 della legge regionale 38/1999.
10. Per abitazioni rurali si intendono gli immobili definiti come rurali in catasto, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012, destinati ad abitazione nell’ambito dell’attività agricola o comunque aventi i requisiti di cui al decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
11. Per campeggi si intendono, nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta, di cui al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche, le strutture disciplinate all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”.
12. Nella tabella B le tipologie di interventi di trasformazione rubricate nella prima colonna, sono valutate nella seconda colonna con esplicitazione di quelle consentite.
13. Con riferimento alle tipologie di interventi di trasformazione rubricate “recupero e ampliamenti inferiori al 20%” nella prima colonna della suddetta tabella B, come definite all’articolo 13, quando è consentito il “recupero” senza ulteriori specificazioni si devono intendere consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) d) del DPR 380/2001. L’ampliamento superiore al 20 per cento, rientrando negli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del DPR 380/2001, ancorché valutato insieme alle categorie del “recupero”, è ammesso solo ove esplicitamente consentito e comunque è sempre consentito ove è ammessa, per il medesimo uso, la nuova costruzione. In ogni caso nei paesaggi gli interventi di ristrutturazione nonché di sostituzione edilizia, ove consentiti, non possono essere realizzati mediante la totale demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o di valore estetico tradizionale dal PTPR.
14. Gli interventi di trasformazione e conservazione ammessi nei singoli paesaggi, non può prescindere dalla relativa destinazione urbanistica prevista, per la corrispondente parte del territorio, dallo strumento comunale vigente; in assenza di tale corrispondenza l’attività ammessa dal PTPR non è attuabile. Lo strumento urbanistico può essere variato, in conformità alle norme del PTPR, in coerenza con gli usi compatibili e le trasformazioni consentite per il corrispondente ambito di paesaggio, fatte salve ulteriori limitazioni imposte dalla modalità di tutela delle aree tutelate per legge o individuate dal PTPR.
15. In relazione agli interventi di trasformazione e conservazione ammessi dalla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi, ai fini delle autorizzazioni e pareri di cui all’articolo 11, fatte salve ulteriori limitazioni imposte dalla modalità di tutela delle aree tutelate per legge o tipizzate dal PTPR, qualora gli indici urbanistici ed i parametri edilizi non siano esplicitamente indicati nella disciplina di tutela e di uso, si fa riferimento a quelli stabiliti per la corrispondente parte del territorio dagli strumenti urbanistici vigenti.
16. In tutti i paesaggi individuati dal PTPR, ove cogenti, per i beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II del Codice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 42 anche se non sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice.
17. Nella Tabella B dei singoli paesaggi laddove negli obiettivi specifici di tutela è indicata la “eliminazione con rilocalizzazione” la stessa è riferita non alle opere già realizzate bensì all’uso e deve essere disciplinata mediante strumenti e/o procedure idonee a definire le attività da delocalizzare, la relativa quantificazione in termini volumetrici, le aree di nuova localizzazione ed il recupero delle aree dismesse nonché gli strumenti giuridici e finanziari per l’attuazione.

Articolo 19 **Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio**

1. Il PTPR, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori paesistici riconosciuti ai diversi paesaggi in cui è classificato il territorio regionale, individua gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi.

2. Gli obiettivi di qualità e la disciplina di tutela sono ordinati, ai sensi dell'articolo 135 del Codice:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Articolo 20 Le unità geografiche del paesaggio – individuazione

1. Il territorio regionale è altresì riconosciuto in sistemi strutturali che si caratterizzano per l'omogeneità geomorfologia, orografica e per i modi di insediamento umano costituendo unità geografiche rappresentative delle peculiarità e dei caratteri identitari della Regione Lazio.

2. L'individuazione delle unità geografiche del paesaggio è contenuta nella Tavola C e si fonda su un'attività scientifica di comparazione delle analisi e lettura del territorio effettuata da discipline diverse al fine della determinazione di una suddivisione dell'intero territorio regionale e risulta articolata nella seguente tabella; l'individuazione cartografica delle unità geografiche può subire variazioni a seguito di studi e approfondimenti nell'ambito della redazione del regolamento di unità geografica di cui al successivo articolo.

Sistemi strutturali	Unità geografiche
Catena dell'Appennino	1) Terminillo, Monti della Laga, Salto Cicolano 2) Conca Reatina, Monti Lucretili 3) Monti Sabini 4) Monti Simbruini 5) Monti Ernici, Prenestini
Rilievi dell'Appennino	6) Monti Lepini, Ausoni, Aurunci
Complesso vulcanico Laziale e della Tuscia	7) Monti Vulsini 8) Monti Cimini 9) Monti Sabatini 9.1) Monti Sabatini Area Romana 10) Monti della Tolfa 11) Colli Albani
Valli Fluviali	12) Valle del Tevere 13) Valle Sacco, Liri – Garigliano
Campagna Romana	14) Agro Romano
Maremma Tirreniche	15) Maremma Laziale 16) Litorale Romano 17) Agro Pontino 18) Piana di Fondi
Rilievi Costieri e Isole	19) Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole Ponziane

Articolo 21 **Le unità geografiche del paesaggio - disciplina di valorizzazione**

1. Per ogni unità geografica del paesaggio vengono definiti direttive, indirizzi, misure da seguire nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché dei programmi di sviluppo approvati ai sensi della normativa in materia di programmazione territoriale e di settore.
2. Tali disposizioni sono connesse alle peculiarità delle singole unità geografiche individuate e sono elaborate attraverso il "Regolamento paesaggistico di Unità geografica", predisposto a cura della struttura competente in materia di pianificazione paesistica della Regione Lazio sulla base di studi e ricerche sul campo.
3. Il Regolamento paesaggistico di Unità geografica, che ha natura propositiva e di indirizzo, è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul BUR.
4. Fino all'approvazione del regolamento di unità geografica si applica la normativa regolamentare di cui alla tabella C contenuta nella disciplina del singolo paesaggio.

Articolo 22 **Paesaggio naturale**

1. Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d'uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente le aree nelle quali i beni conservano il carattere naturale o seminaturale in condizione di sostanziale integrità.
2. La tutela è volta alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia, nonché alla loro valorizzazione nei limiti indicati nelle specifiche modalità di tutela.

Tab. A) Paesaggio Naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Coste dei laghi Coste del mare Corsi d'acqua pubblica Zone umide Boschi Montagne sopra i 1200 metri Biotopi Monumenti naturali	Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso attenta politica di localizzazione e insediamento misure di contenimento dei frazionamenti fondiari e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale. Valorizzazione dei beni naturali e culturali Mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive	Riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane, seconde case e infrastrutturazione Abusivismo e frazionamenti fondiari con uso promiscuo Eccessivo uso del bene derivante dal turismo di massa Erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque. Distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione delle risorse boschive, incendi, urbanizzazioni, smottamenti del terreno, valanghe, Attività estrattive, discariche e depositi cielo aperto.

Tabella B) Paesaggio Naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo, gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Non è consentito modificare il rapporto esistente fra superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.
1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, un aumento di volume per l'adeguamento funzionale inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	
1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq. nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate oltre quelle conseguenti agli adeguamenti di cui al punto precedente. Non sono consentite nuove edificazioni.
1.2.4	strutture per agriturismo	Sono ammesse mediante il recupero dei manufatti esistenti subordinatamente a PUA. La relazione paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione dei beni.

1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentito
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione del patrimonio edilizio e della rete viaria esistenti compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio naturale
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non consentiti
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 e.2 DPR 380/2001)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lettera e.2 DPR 380/2001)	Consentito esclusivamente il recupero e adeguamento funzionale servizi esistenti.
3	Uso Residenziale	
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle tipologie tradizionali. Fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, è consentito un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq, nonché l'adeguamento di spazi pavimentati esterni esistenti con l'esclusione di aumento di superfici esterne coperte. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 comma 1 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Non consentita
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/2001)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 12 Agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebo a servizio della residenza.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	
4.1	Laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture,

		finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti aumenti di volume né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentito
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti aumenti di volume né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero con ampliamento per adeguamento funzionale dei servizi esistenti; il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito.
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 nonché, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, gli ampliamenti inferiori al 20%, sono consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, e previste negli strumenti urbanistici; il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.

4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, e previste negli strumenti urbanistici; il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c.1 e.5 DPR 380/2001)	Consentito esclusivamente per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.7 DPR 380/2001)	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale ed eliminazione delle attività incompatibili anche con la rilocalizzazione.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, e previste negli strumenti urbanistici; il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.6.2	nuova realizzazione	Fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, è consentita la nuova realizzazione, ivi compresi gli ampliamenti degli impianti esistenti, esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, e previste negli strumenti urbanistici; il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 c.1 e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.1	nuova realizzazione	Non consentita.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione.

4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio. Per gli impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, in esercizio legittimamente autorizzati, è consentito l'adeguamento tecnologico nonché il rinnovo dell'attività per una sola volta nei limiti stabiliti dalle leggi di settore.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita.
5	Uso Turistico Sportivo e Culturale	Salvaguardia e fruizione del patrimonio naturale
5.1	insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale e utili alla sua fruizione
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, con ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita esclusivamente mediante il recupero dei manufatti esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma esistente con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico-ricettive esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Fatto salvo quanto previsto per le aree boscate è possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile, fino ad un massimo di 50 mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.

5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (o del lago) dalla strada lungomare (o lungolago). Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività di ristoro e di soccorso esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.3	Rifugi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale nel rispetto delle alberature esistenti.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette.
5.4	strutture scientifiche, centri culturali e di culto, musei, attività didattiche, e parchi avventura	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico nel rispetto delle alberature esistenti.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere. Il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
5.5	Campeggi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e capacità ricettiva	È consentito esclusivamente il recupero e ferme restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva, la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della

		classificazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 8 bis della l.r. 24/1998 e dall'art. 39, comma 10.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e capacità ricettiva	Non consentiti.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Non è consentito l'ampliamento né della superficie coperta né delle volumetrie.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentiti. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture degli impianti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti né della superficie coperta né delle volumetrie.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
6	Uso Tecnologico	Sviluppo del territorio nel rispetto del patrimonio naturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3, comma 1, lett. e.3), DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica, deve prevedere la sistemazione paesaggistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica prevista nella relazione.
6.2	Installazione per impianti radiofrequenza (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4), D.P.R. 380/2001)	Non consentiti.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla	Non consentiti

	parte II, articolo 10 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l’autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia fatta eccezione per gli impianti solari termici e termodinamici di piccola dimensione (con superficie minore 25 mq o di potenza installata minore di 20kw). Sono consentite queste tipologie di impianti nel caso in cui non sia possibile l’integrazione sugli edifici esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati o parzialmente integrati negli edifici o annessi agricoli. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso Infrastrutturale	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentiti
7.2	nuove infrastrutture	
7.2.1	viabilità locale	Non consentita
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e della salvaguardia del patrimonio naturale. Il progetto deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam dettagliatamente documentata nella relazione paesaggistica e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.

7.2.3	grande viabilità	Non consentita. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 62.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita solo l'apertura di strade forestali necessarie per le attività agro-silvo pastorali.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Nelle fasce costiere i sentieri di attraversamento della duna o dell'arenile devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono conservare la vegetazione esistente. È prescritto il mantenimento degli accessi al mare o ai laghi, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.
7.2.6	piste ciclabili	Sono consentite previa relazione paesaggistica che deve contenere elementi per la valutazione dell'inserimento dell'intervento nel contesto nel rispetto del contesto naturale esistente.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna o dell'arenile. I parcheggi non sono consentiti.
7.3	Infrastrutture di trasporto esistenti	
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 con esclusione di realizzazioni di nuovi tracciati. La relazione paesaggistica deve dettagliare le misure di miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi da prevedere dal progetto.
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
7.4.2	nodi di scambio	

3. per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio naturale - norma regolamentare

1	Elementi Geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.

3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano o rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

Articolo 23 Paesaggio naturale agrario

1. Il Paesaggio naturale agrario è costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.
2. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

Tab. A) Paesaggio naturale agrario - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Aree agroforestali con vegetazione arbustiva o a pascolo naturale	Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario	Modificazione della compagine vegetale o morfologia
Aree costiere o aree di fondovalle a utilizzazione prevalentemente agricola	Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale
Aree agricole ricadenti nelle aree naturali protette	Tutela dei beni del patrimonio naturale e culturale	Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo
	Conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali e delle maremme tirreniche	Interruzione di processi ecologici e ambientali
	Recupero degli ambiti parzialmente compromessi e ripristino ambientale	Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi (seconde case, strutture ricettive)
		Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa

Tabella B) Paesaggio naturale agrario - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	Uso Agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto delle colture tradizionali e dei beni del patrimonio naturale
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da realizzare con le tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 per una copertura non superiore al 30% della superficie, i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetrie per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle).	È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20% Le nuove realizzazioni sono consentite con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati; l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 50 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%. Le nuove realizzazioni sono consentite su lotto minimo 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.

1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d), comma 1, art. 3 del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lett. d del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione dei tessuti urbani e della rete viaria esistente compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non consentiti
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 34 e.2)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente ed ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	Consentito esclusivamente il recupero e l'adeguamento funzionale servizi esistenti.
3	Uso Residenziale	Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 e alle leggi regionali di recepimento, la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare le opere di miglioramento della qualità paesaggistica previste nel progetto da realizzare contestualmente agli interventi. È consentito un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq, nonché l'adeguamento di spazi pavimentati esterni esistenti con l'esclusione di aumento di superfici esterne coperte.

3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Non consentita
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/2001).	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 12 Agosto 1996, n. 34 di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebi a servizio della residenza.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio naturale agrario
4.1	laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, nonché ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti aumenti di volume né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.2	strutture commerciali e terziarie	Salvaguardia del paesaggio agrario
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti ampliamenti di volume, né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché l'ampliamento inferiore al 20% per adeguamento funzionale dei servizi esistenti subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico previste nel progetto e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.

4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività produttive compatibili
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 nonché gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate nella fascia di rispetto delle coste marine o lacuali e dei corsi d'acqua, e previste negli strumenti urbanistici; il progetto deve prevedere anche interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett.e.5 DPR 380/2001)	Non consentiti.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario
4.6.1	recupero e ampliamenti	È consentito esclusivamente il recupero. Non sono ammessi ampliamenti salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentita salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 ml. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentita
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione

4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio. Per gli impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, in esercizio legittimamente autorizzati, è consentito l'adeguamento tecnologico nonché il rinnovo dell'attività per una sola volta nei limiti stabiliti dalle leggi di settore.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso Turistico Sportivo e culturale	Promozione e fruizione del paesaggio naturale agrario
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio naturale agrario
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia nonché per gli ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico sanitario e tecnologico il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita esclusivamente mediante il recupero dei manufatti esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma esistente con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Il progetto deve prevedere gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico-ricettive esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Salvaguardia del paesaggio agrario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. È possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile fino ad un massimo di 50 mc per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente installazioni esterne poste a corredo delle attività di ristoro e di soccorso esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento,

		manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.3	Rifugi	Salvaguardia del paesaggio agrario
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale nel rispetto delle alberature esistenti.
5.3.2	nuova realizzazione	Non consentita
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto e musei, attività didattiche e parchi avventura.	Valorizzazione del paesaggio agrario e promozione della cultura contadina
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché la ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita esclusivamente mediante recupero di edifici esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Per la ristrutturazione edilizia e ampliamenti superiori al 20% il progetto deve prevedere gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito il recupero dei campeggi esistenti e, ferme restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva, la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione. Il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non consentiti.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale

5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito esclusivamente il recupero degli impianti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Non sono ammessi ampliamenti né della superficie coperta né delle volumetrie.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti. Sono esclusivamente consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% della superficie degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari per la loro fruizione.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti con possibilità di realizzare le strutture strettamente necessarie per la loro fruizione nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico esistente con i.f. 0,001 mc/mq ed h. max 7 ml.
6	Uso Tecnologico	Utilizzazione del Paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e dei beni del patrimonio naturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. Il progetto deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentito l'adeguamento funzionale delle di infrastrutture esistenti.
6.2	Installazione per impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 DPR 380/2001)	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida	Non consentiti

	per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata d.lgs. 10 settembre 2010.	
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti fotovoltaici non integrati agli edifici esistenti. Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati in adiacenza ad edifici esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso Infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentiti
7.2	nuove infrastrutture	
7.2.1	viabilità locale	Non consentita
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	Non consentita. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 62 delle presenti norme

7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e della caratteristiche del paesaggio agrario.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite nel rispetto del contesto naturale esistente. La relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta con movimenti di terra max + o - 1,50 m sul piano di campagna.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale.
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'art. 14. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano o naturale agrario e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
7.4.2	nodi di scambio	

3. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C paesaggio naturale agrario - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		Norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri. che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.

3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio, conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture. colori. Materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.

5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

Articolo 24 **Paesaggio naturale continuità**

1. Il Paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati all'interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabile area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti all'interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare.
2. La tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale l'obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.
3. In ambiente urbano la tutela è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero dei valori naturalistici del paesaggio.
4. Subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico tali aree possono essere realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni specifiche contenute nella tabella B.

Tab. A) Paesaggio naturale di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
- Aree interne o immediatamente adiacenti ai beni del paesaggio naturale (boschi, vegetazione ripariale) Componenti integrative del paesaggio naturale (pascoli, rocce ed aree nude) Aree di pregio con elementi di interesse naturalistico interne o adiacenti a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione quali: Corridoi naturalistici con funzione di connessione con i paesaggi naturali Aree di crinale, ali di altipiano Aree di margine di particolare qualità vegetazionale o morfologica	Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso - attenta politica di localizzazione e insediamento - utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale. salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano. Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico	Modificazione della compagine vegetale o morfologia Interruzione di processi ecologici e ambientali Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree verdi ai fini insediativi (secondo case, strutture ricettive) Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa Aree estrattive, discariche e depositi a cielo aperto Abusivismo

Tabella B) Paesaggio naturale di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto della morfologia del paesaggio
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite: le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo; gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Sono consentiti inoltre i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico, la posa di teloni o di rivestimenti mobili, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, le serre di cui alla l.r. 34/1996, limitatamente a quelle per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni o ampliamenti superiori al 20% dei manufatti esistenti. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite mediante il recupero dei manufatti esistenti. La relazione paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione del paesaggio.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/2001, il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente agli interventi documentati dettagliatamente nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita

2	Uso per attività di urbanizzazione	Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti, utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non consentiti
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/2001)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	Consentito esclusivamente il recupero e l'adeguamento funzionale servizi esistenti.
3	Uso residenziale	Attenta politica di localizzazione e insediamento Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero nonché l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq. e di spazi pavimentati esterni esistenti, con esclusione di aumenti di superfici esterne coperte. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 e per gli adeguamenti funzionali, la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare le opere di miglioramento della qualità paesaggistica previste nel progetto da realizzare contestualmente agli interventi.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3c.1 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Non consentita.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c. 1 lett. e. 5 DPR 380/2001)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 34/1996, di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebo a servizio della residenza.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio e fruizione dei paesaggi contigui
4.1	laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/2001, nonché ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente

		all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti ampliamenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti.
4.2	strutture commerciali e terziarie	conservazione attività esistenti
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/2001, il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti aumenti di volume, né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, per le quali il progetto deve prevedere azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e l'ampliamento inferiore al 20% per adeguamento funzionale dei servizi esistenti subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico, previste nel progetto e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti.
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, per le quali il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, per le quali il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica .
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze	Consentita per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.

	temporanee (art. 3 lett.e.5 DPR 380/2001)	
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	conservazione delle attività compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentita per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.6.2	nuova realizzazione	Consentita per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentiti.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite le esclusivamente opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio. Per gli impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, in esercizio legittimamente autorizzati, è consentito l'adeguamento tecnologico nonché il rinnovo dell'attività per una sola volta nei limiti stabiliti dalle leggi di settore.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Salvaguardia e fruizione dei paesaggi contigui
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20% per i quali il progetto deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita esclusivamente mediante il recupero di edifici esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali coperture e finiture. In tal caso il progetto deve prevedere interventi di

		valorizzazione e recupero del paesaggio dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono altresì consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico alberghiere esistenti o consentite, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. È possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile nel limite massimo di 50 mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentite esclusivamente installazioni esterne poste a corredo delle attività di ristoro e di soccorso esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (lago) dalla strada lungomare (lungolago).
5.3	Rifugi	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono consentiti altresì ampliamenti inferiori al 20% da realizzare nel rispetto delle componenti naturali.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette nel rispetto delle componenti naturali.
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto e musei, attività didattiche e parchi avventura	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti e ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante

		e documentare gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere.
5.5	Campeggi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito il recupero dei campeggi esistenti e la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore e per il miglioramento della classificazione nonché l'ampliamento della consistenza planimetrica e della capacità ricettiva. In caso di ampliamenti le strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentiti, i campeggi nonché i servizi strettamente indispensabili secondo le leggi e i regolamenti di settore alla loro fruizione. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto paesaggistico e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico da realizzare contestualmente agli interventi.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Per la ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di servizi strettamente indispensabili alla fruizione di impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione di nuovi impianti sportivi nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc per mq e altezza massima di m 7,00. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero e gli ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Per la ristrutturazione e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero

		paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di nuovi impianti sportivi all'aperto, nonché di servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi.
6	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentite, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica dei luoghi post operam da prevedere nel progetto e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	Installazione per impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001)	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica post operam da prevedere nel progetto. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti	Sono consentiti gli impianti anche di grande dimensione La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili

	alimentati da fonti rinnovabili”, allegate d.lgs. 10 settembre 2010.	dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti fotovoltaici compresi quelli integrati alle serre e alle pensiline per parcheggi. Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti manufatti di modesta dimensione strettamente necessari alla funzionalità del tracciato viario esistente o consentito dalle presenti norme compatibilmente con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali.
7.2	Nuove infrastrutture	
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti in assenza di soluzioni alternative. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesaggistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	Grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Sono consentiti anche impianti elementari per la sosta non asfaltati. I sentieri di attraversamento della duna devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono essere compatibili con la vegetazione esistente. È prescritto il mantenimento

		dello stato degli accessi al mare, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite nel rispetto del contesto naturale esistente, non asfaltate.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta non asfaltate in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione, anche visiva dei paesaggi naturali circostanti
7.3.1	Adegamenti	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesaggistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano, rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
7.4.2	nodi di scambio	

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C - paesaggio naturale di continuità - norma regolamentare		
	Elementi del paesaggio	Norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri. che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	

3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.

5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

Articolo 25 Paesaggio agrario di rilevante valore

1. Il Paesaggio agrario di rilevante valore è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale.
2. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico.
3. In questo ambito paesaggistico sono comprese le aree in prevalenza caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni.
4. La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo.

Tab. A) Paesaggio agrario di rilevante valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Seminativi di grande estensione Prati stabili (foraggera permanente) Aree di coltivazione tipica o specializzata (vigneti, uliveti, noccioleti)	Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario di rilevante valore Salvaguardia della biodiversità attraverso utilizzo diversificato aree rurali Riqualficazione delle caratteristiche dei paesaggi a rischio di degrado mediante: - riconduzione a metodi di coltura tradizionali - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti - attenta politica di localizzazione e insediamento - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio agricolo. Tutela e valorizzazione delle architetture rurali	Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale Suddivisione e Frammentazione Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono delle attività agricole Intensità di sfruttamento agricolo Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico

Tabella B) Paesaggio agrario di rilevante valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio dell'uso agricolo e silvopastorale nel rispetto delle colture e dei metodi tradizionali e dei valori identitari del paesaggio agrario di rilevante valore
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 " <i>disciplina urbanistica per la costruzione delle serre</i> " nonché, silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco, fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti culturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali.
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati, l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 50 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.
1.2.3	abitazione rurale	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con lotto minimo 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro

		romano) il lotto minimo è di 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti nonché gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione dei tessuti dei borghi agricoli e della rete viaria esistente
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	È consentita la ristrutturazione urbanistica dei centri rurali esistenti subordinatamente ad un piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire valutazioni sulla conservazione dei caratteri estetico - tradizionali dell'insediamento rurale e sul miglioramento della percezione visiva.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/2001)	È consentito l'adeguamento delle reti di servizio esistenti e la realizzazione di nuove reti legate ad edificazioni presenti o ammesse dalle presenti norme ed ai relativi adeguamenti funzionali e tecnologici.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	Consentito l'adeguamento funzionale servizi esistenti. È altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del DM 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. È consentito inoltre un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq, nonché l'adeguamento di spazi pavimentati esterni esistenti con l'esclusione di aumento di superfici esterne coperte Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 e per l'eventuale aumento di volume la

		relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 .	Non consentita.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 12 Agosto 1996, n. 34 di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebi a servizio della residenza.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
4.1	laboratori artigianali	Valorizzazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di rilevante valore
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante. Non sono consentiti ampliamenti.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e l'adeguamento funzionale nel limite di aumento di volume del 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 e l'adeguamento funzionale la relazione paesaggistica deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.

4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.4	strutture produttive industriali	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale. Non sono consentiti ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/2001)	Non consentiti
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Conservazione degli usi compatibili con la tutela del paesaggio agrario di rilevante valore.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentito il recupero degli impianti esistenti nonché gli ampliamenti strettamente legati all'attività esistente. Contestualmente alla realizzazione di interventi di recupero deve essere valutata la compatibilità con i valori del paesaggio agrario e devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto sul paesaggio e di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da documentare nella relazione paesaggistica.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentita salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 ml. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite le opere di ripristino delle attività agricole o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentiti
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Tutela del paesaggio agrario di rilevante valore
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle

		autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto da documentare dettagliatamente nella relazione paesaggistica. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico sanitario e tecnologico il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la nuova realizzazione esclusivamente mediante il recupero dei manufatti esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma esistente con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Il progetto deve prevedere gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico-ricettive esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione del paesaggio agrario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3	Rifugi	Fruizione del paesaggio agrario
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.4	Strutture scientifiche, centri culturali e di culto e musei, attività didattiche e parchi avventura	valorizzazione del paesaggio agrario e promozione dell'uso agricolo tradizionali e della cultura contadina
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture. Per la

		ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita preferibilmente mediante recupero e ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito esclusivamente il recupero dei campeggi esistenti e, ferme restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva, la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non consentita
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Sono consentiti esclusivamente la conservazione e il recupero di impianti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti né della superficie coperta né delle volumetrie.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono esclusivamente consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Sono consentiti il recupero e l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti e dei servizi strettamente necessari per la loro fruizione nonché l'ampliamento degli impianti fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/50 della superficie fondiaria nonché la realizzazione di servizi strettamente necessari alla loro fruizione con indice fondiario non superiore a 0,001 mc/mq e altezza massima 7 ml. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare interventi di valorizzazione paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.

6	Uso tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Sono consentiti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la realizzazione e integrazione su strutture esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. La superficie dell'impianto non

	strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	Fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non consentiti
7.2	nuove infrastrutture	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali.
7.2.1	viabilità locale	È consentita esclusivamente l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre documentare le sistemazioni paesistiche, da prevedere nel progetto, che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	Non consentita. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 62 delle presenti norme.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite. La relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta nel rispetto della morfologia dei luoghi, con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Conservazione e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve

		inoltre documentare le sistemazioni paesistiche, da prevedere nel progetto, che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione del paesaggio agrario e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
7.4.1	Porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
7.4.2	nodi di scambio	

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio agrario di rilevante valore - norma regolamentare		
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle

		pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	Giardini. ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r. 24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici. recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture. colori. materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.

5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

Articolo 26 **Paesaggio agrario di valore**

1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.
2. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.
4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile.

Tab. A) Paesaggio agrario di valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Seminativi di media e modesta estensione Colture tipiche o specializzate permanenti (vigneti frutteti, oliveti castagneti, noccioleti) Vivai Colture orticole Centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari	mantenimento della vocazione agricola mediante individuazione di interventi di valorizzazione anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - valorizzazione energia rinnovabile - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete - Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti - attenta politica di localizzazione e insediamento - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione - Tutela e valorizzazione delle architetture rurali	modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale Suddivisione e Frammentazione modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo Intensità di sfruttamento agricolo Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi , capannoni industriali, torri e tralicci

Tabella B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili, le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 " <i>disciplina urbanistica per la costruzione delle serre</i> " e, i silos. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti culturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati; l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% delle strutture esistenti sono ammesse nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e documentare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e da realizzare contestualmente all'intervento.

1.2.3	abitazione rurale	Oltre al recupero delle abitazioni rurali esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq. e lotto minimo 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha. L'altezza massima dell'edificio è di 7 m.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti) nonché gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r.2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentita la realizzazione di centri rurali con indice di edificabilità residenziale di 0,05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.
2	Uso per attività di urbanizzazione	Rafforzamento dei centri rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti.
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	È consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati nei tessuti da recuperare e nella rete viaria esistente. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/2001)	È consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche	È consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. È altresì consentita la

	da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 1444 del 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali e promozione della qualità architettonica degli insediamenti
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. nonché l'ampliamento, per una sola volta, inferiore al 20%. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001.	È consentita esclusivamente la nuova costruzione in sostituzione di edifici da demolire con un ampliamento massimo del 20% del volume preesistente, qualora l'intervento di nuova edificazione sia migliorativo della qualità del paesaggio agrario e degli insediamenti.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 12 Agosto 1996, n. 34 <i>"Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"</i> di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebo a servizio della residenza.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	mantenimento della vocazione agricola in relazione ad uno sviluppo sostenibile mediante: - promozione prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - formazione e qualificazione professionale- rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività compatibili con il paesaggio agrario di valore, promozione prodotti locali
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture

		e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co.1 lettera d) del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti il progetto deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.4	strutture produttive industriali	Recupero e valorizzazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori paesistici preesistenti
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett. e.5 DPR 380/2001)	Consentiti, se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad autorizzazioni temporanee che possono essere rinnovate discrezionalmente in base alla modificazione dei valori riconosciuti del contesto.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore

4.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad autorizzazioni temporanee che possono essere rinnovate discrezionalmente in base alla modificazione dei valori riconosciuti del contesto.
4.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	Consentita la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, anche come recupero di attività di cava dismessa, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Fruizione e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del paesaggio rurale dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita esclusivamente mediante il recupero dei manufatti esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma esistente con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Il progetto deve prevedere gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico-ricettive esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali

		frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione del paesaggio agrario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3	Rifugi	Fruizione del paesaggio agrario
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.4	strutture scientifiche, centri culturali e di culto e musei, attività didattiche e parchi avventura	Promozione dell'uso agrario e dei metodi di coltivazione tradizionali, della cultura contadina nonché dello studio e della diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle strutture ed attività esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del paesaggio rurale dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti preferibilmente mediante recupero edifici esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti superiori al 20% il progetto deve prevedere misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito il recupero dei campeggi esistenti e la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione nonché ampliamenti della superficie e della capacità ricettiva inferiori al 20%.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%% della superficie e della capacità ricettiva	Consentiti esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e prevedere le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.

5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono esclusivamente consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre al recupero e all'adeguamento funzionale dei servizi necessari per la loro fruizione è consentito l'ampliamento delle superfici degli impianti esistenti fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti, impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/20 della superficie fondiaria nonché la realizzazione di servizi strettamente necessari alla fruizione degli impianti con indice fondiario non superiore a 0,015 mc/mq e altezza massima 7 ml.
6	Uso tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato; la relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Sono consentiti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.

6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la realizzazione e integrazione su strutture esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la realizzazione e integrazione su strutture esistenti.
7	Uso infrastrutturale	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti. Il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali

7.2.1	viabilità locale	È consentita esclusivamente la realizzazione della viabilità di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Sono consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali e documentare interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	Viabilità di servizio all'uso agricolo o ad altri usi con essa compatibile	È consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna
7.2.5	Percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite. La relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. La relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e tradizionali.
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali nonché documentare proposte di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio contenute nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.3.3	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore
7.4.1	Porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione
7.4.2	nodi di scambio	

		all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
--	--	--

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio agrario di valore - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri. che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondo valle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.

3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

Articolo 27 **Paesaggio agrario di continuità**

1. Il Paesaggio agrario di continuità è costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario.
2. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria e da diffusa edificazione utilizzabili per l'organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.
3. La tutela è volta alla riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante coltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o a metodi innovativi e di sperimentazione nonché alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine con funzione di miglioramento del rapporto città campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attività produttive compatibili con i valori paesistici.
4. Previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo.

Tab. A) Paesaggio agrario di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Seminativi di media e modesta estensione Vivai Colture orticole Zone a edificazione residenziale o produttiva sparsa con superfici coperte inferiori al 30% dell'unità cartografata realizzata in conformità ai SUV o in contrasto con essi. Aree nude o improduttive soggette ad attività temporanee improprie o in abbandono in attesa di diversa destinazione	Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo di territorio attraverso -Attenta politica di localizzazione e insediamento Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione -Valorizzazione energia rinnovabile - Promozione formazione e qualificazione professionale - Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni. Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione - modi di utilizzazioni del suolo compatibili con la protezione della natura e il miglioramento delle condizioni di esistenza delle popolazioni Salvaguardia delle architetture rurali	modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale Ulteriore suddivisione e frammentazione modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo Intensità di sfruttamento agricolo Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci

Tabella B) Paesaggio agrario di continuità – Disciplina delle azioni / trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile. Riqualficazione e recupero di paesaggi degradati
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche nonché gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 e i silos. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle piccole attività agricole esistenti come fontanili, i muretti a secco, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e dettagliare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.3	Abitazione rurale	Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq, h max 7 ml, il lotto minimo è di 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti e gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r. 2 novembre 2006 n. 14 <i>"norme in materia di agriturismo e turismo rurale"</i> con adeguamento delle

		caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 è il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	È consentita la realizzazione di centri rurali con indice edificabilità residenziale 0,05 mc/mq e lotto minimo 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta mantenimento della vocazione rurale delle aree.
2	Uso di attività di urbanizzazione	Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	È consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/2001)	È consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	È consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. È altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M.1444 del 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e promozione della qualità architettonica degli insediamenti
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001)	Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da

	lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001.	localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a valutazione di compatibilità paesistica e nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	Consentita in relazione a specifiche e comprovate esigenze.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: - sviluppo prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - promozione formazione e qualificazione professionale - creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni
4.1	laboratori artigianali	Promozione e sviluppo delle attività compatibili con il paesaggio agrario e di miglioramento della qualità architettonica degli insediamenti.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso la relazione paesaggistica che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso la relazione

		paesaggistica deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.3	servizi pubblici generali	conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. La relazione paesaggistica dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi in ogni caso deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
4.4	strutture produttive industriali	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso la relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett.e.5 DPR 380/2001)	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (e.7)	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	
4.7.1	recupero e ampliamenti	
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili

4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	Consentita la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, anche come recupero di attività di cava dismessa previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile.
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Sviluppo sostenibile e valorizzazione del paesaggio agrario.
5.1.1	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. La relazione paesaggistica dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti.
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti.
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Promozione dell'attività agricola tradizionale nonché lo studio e la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita prioritariamente ove connessa alla attività agricola tradizionale ed allo studio di tecniche innovative nonché la promozione del rapporto città campagna mediante recupero edifici esistenti con adeguamento dei materiali, colori e finiture. Possono altresì essere previste soluzioni di qualità architettonica di cui all'articolo 53 delle norme.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili

5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito il recupero dei campeggi esistenti e la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentiti esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi coperti esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti la realizzazione di impianti sportivi coperti e ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	conservazione degli usi compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti la realizzazione di impianti sportivi e gli ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento
6	Uso tecnologico	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato; La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti radioemittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	È consentita. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.

6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione di energia La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam, secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati (Linee Guida).
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti eolici di grande dimensione. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, della compagine vegetale, della interruzione di processi ecologici e paesistici e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto previsto nelle Linee Guida.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti. Il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario nel rispetto dei valori identitari e tradizionali
7.2.1	viabilità locale	Consentita la realizzazione della viabilità locale connessa ai nuovi interventi ammessi dalle presenti norme e l'adeguamento funzionale della viabilità esistente.

7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e documentare interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi e l'adeguamento funzionale dei tracciati esistenti. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite.
7.2.7	parking e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. Per i parking la relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario.
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario nonché documentare misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio da prevedere nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.
7.4.1	porti aeroporti	Consentiti la nuova localizzazione e gli ampliamenti delle infrastrutture legittimamente autorizzate previa valutazione, in sede di autorizzazione degli interventi, della compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale da prevedere nel progetto e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
7.4.2	nodi di scambio	

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio agrario di continuità - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silviculturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini

3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

Articolo 28 **Paesaggio degli insediamenti urbani**

1. Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione. Tali ambiti sono perimetrati dal presente PTPR come aree urbanizzate con gli effetti di cui agli articoli 34 comma 8, 35 comma 9, 36 comma 7 e 61 delle presenti norme, già indicate dagli articoli 5 comma 4, 6 comma 5, 7 comma 7, e 31 quinquies della l.r. 24/1998. Il riferimento per la individuazione del paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato, in particolare l'insediamento residenziale e l'insediamento produttivo con percentuale di occupazione del suolo superiore al 30 per cento, attribuendo, in taluni contesti, in corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso una diversa tipologia di paesaggio in relazione al grado di trasformazione del territorio ed alla dispersione dell'edificato, nonché alla presenza di tessuti storici o con particolari qualità naturalistiche o geomorfologiche.

2. La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in particolare a: in relazione a particolari tessuti viari o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora presenti; alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione; al mantenimento di corridoi verdi interni ai tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

Tab. A) Paesaggio degli insediamenti urbani - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Insediamiento residenziale e/o produttivo continuo di recente formazione con superficie occupata maggiore del 30% dell'unità cartografata	Gestione dell'ecosistema urbano mediante - Controllo dell'espansione - promozione di tessuti integrati - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua) Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani - incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici di qualità da ristrutturare - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale - controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi.	Intrusioni di elementi estranei e incongrui, con il paesaggio dell'insediamento urbano e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico- culturali, simboliche Modificazioni dell'assetto urbanistico di tessuti urbani moderni di qualità Modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi dell'insediamenti moderni di qualità architettonica Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico Depositi e discariche incontrollate

Tabella B) Paesaggio degli insediamenti urbani - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	conservazione delle attività agricole residue in quanto compatibili con paesaggio urbano
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentiti tutti gli interventi necessari al mantenimento delle attività agricole residue in quanto compatibili con la qualità degli insediamenti urbani contigui.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Oltre al recupero ed agli ampliamenti dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture sono consentiti nuove edificazioni. Deve essere garantita in ogni caso la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d del DPR 380/2001 nonchè per gli ampliamenti degli edifici esistenti la relazione paesaggistica deve documentare il rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano . Deve essere garantita la qualità architettonica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentita in quanto compatibile con la qualità degli insediamenti urbani contigui. La relazione paesaggistica deve documentare il rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano circostante. Deve in ogni caso essere garantita la qualità architettonica.
2	Uso per attività di urbanizzazione	Gestione dell'ecosistema urbano e riqualificazione del paesaggio urbano
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione in relazione alla tipologia ed alla qualità degli impianti urbanistici e dei caratteri architettonici dei tessuti urbani da ristrutturare. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazione esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connessi alle trasformazioni edilizie consentite dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali dei servizi esistenti nonchè la realizzazione di nuovi servizi correlati agli insediamenti residenziali esistenti o ammessi dalle presenti norme. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica degli interventi. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.

3	Uso residenziale	Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione della qualità dell'architettura degli insediamenti urbani.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero nonché ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Consentiti. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) del DPR 380/2001 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione del nuovo inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o di completamento i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la riqualificazione ambientale e per la vegetazione, tutti dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la installazione di piccoli gazebo a servizio della residenza negli spazi pertinenziali interni ad uso privato o in posizione comunque non visibile dallo spazio pubblico. È consentita altresì la installazione di frangisole sui terrazzi con materiali e colori che rispettino le caratteristiche tipologiche e le finiture dell'edificio.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Riqualificazione, recupero e valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani.
4.1	Laboratori artigianali	Promozione di tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'uso residenziale.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%
4.1.2	Nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti la realizzazione e gli ampliamenti superiori al 20% dei laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
4.2	Strutture commerciali e terziarie	Promozione dei tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%
4.2.2	Nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione e gli ampliamenti superiori al 20%. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo le strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.

4.3	servizi pubblici generali	Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione di nuove centralità.
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
4.3.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione dell'impatto sulla funzionalità urbana. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
4.4	Strutture produttive industriali	Sviluppo sostenibile delle attività compatibili ed eliminazione anche con rilocalizzazione delle strutture quando non compatibili con i tessuti residenziali circostanti.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia e per gli ampliamenti inferiori al 20% la relazione paesaggistica deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e dettagliare e adeguare misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Le nuove realizzazioni e gli ampliamenti superiori al 20% sono consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici come adibiti ad attività produttive. La relazione paesaggistica in particolare dovrà fornire gli elementi di valutazione dei nuovi inserimenti nel contesto urbano anche in relazione al trattamento dei margini dei tessuti urbani con i paesaggi circostanti. Il piano o il progetto deve prevedere adeguate misure di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/2001)	Consentiti, se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	Riqualificazione e recupero dei paesaggi degli insediamenti urbani. Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.

4.7.1	recupero e ampliamenti	Consentiti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la conservazione degli impianti esistenti con divieto di ampliamenti. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani, promozione di tessuti integrati, valorizzazione dei beni del patrimonio culturale presenti nei tessuti urbani.
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20%.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di strutture ricettive e gli ampliamenti superiori al 20%. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti
5.4	Strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio urbano
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.

5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
5.5	Campeggi	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Fermo restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva è consentita la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture esistenti alle leggi e regolamenti che disciplinano il settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non è ammessa la realizzazione di nuovi campeggi.
5.6	impianti sportivi coperti	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e gli ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloritura, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20% dei volumi di servizio esistenti.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di impianti sportivi all'aperto e gli ampliamenti superiori al 20% degli impianti esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
6	Uso tecnologico	fruizione funzionale del paesaggio urbano
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	È consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrate. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione per la compatibilità del nuovo inserimento nel contesto urbano e dettagliare le misure di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto.
6.2	installazione di impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i	Sono consentiti se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve documentare la impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e contenere

	servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	elementi di valutazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante nonché proposte di mitigazione. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti nuovi impianti per la produzione di energia con esclusione delle aree già destinate ad attività artigianali o industriali. In ogni caso i nuovi impianti e gli interventi manutenzione di impianti esistenti dovranno prevedere misure di mitigazione dell'impatto sui beni del paesaggio secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti nuovi impianti per la produzione di energia con esclusione delle aree già destinate ad attività artigianali o industriali. In ogni caso i nuovi impianti e gli interventi manutenzione di impianti esistenti dovranno prevedere misure di mitigazione dell'impatto sui beni del paesaggio secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER ad esclusione degli impianti a biomasse. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la loro integrazione su strutture esistenti e solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano

7.1	manufatti di servizio alla viabilità	È consentita la realizzazione dei manufatti a servizio della viabilità.
7.2	Nuove infrastrutture	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.2.1	viabilità locale	È consentita la realizzazione della viabilità locale connessa agli interventi di trasformazione ammessi dalle presenti norme.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti. La relazione paesaggistica deve documentare la impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e contenere elementi di valutazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre dettagliare sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.2.3	Grande viabilità	Consentita. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre dettagliare le sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	Consentita
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	parking e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. Per la realizzazione di parking la relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre dettagliare le sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.3	Infrastrutture di trasporto esistenti	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme deve dettagliare le sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti la conservazione ed adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e delle relative attrezzature di servizio. La relazione paesaggistica deve contenere valutazioni sulla compatibilità dell'infrastruttura con i tessuti circostanti in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre

		prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento dell'infrastruttura nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.4.2	Nodi di scambio	Consentito il recupero e gli adeguamenti funzionali delle infrastrutture esistenti e la nuova localizzazione. La relazione paesaggistica deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.

3. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio degli insediamenti urbani - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/1998
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/1998	Conservazione e rafforzamento della vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre

		prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.

Articolo 29 **Paesaggio degli insediamenti in evoluzione**

1. Il Paesaggio dell'insediamento in evoluzione è costituito da ambiti anche parzialmente edificati in via di trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano. Possono comprendere territori con originaria destinazione agricola ma ormai inseriti in tessuti urbani o ad essi immediatamente circostanti.
2. Nei paesaggi in evoluzione sono consentite varianti agli strumenti urbanistici a scopo edificatorio.
3. La tutela è volta a promuovere la qualità degli insediamenti urbani attraverso la realizzazione di tessuti integrati, il controllo delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi.
4. La tutela è volta inoltre alla conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito anche mediante il mantenimento di corridoi verdi all'interno dei tessuti e di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

Tab. A) Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Insedimenti residenziale discontinuo rado e nucleiforme Con superficie occupata inferiore al 30% dell'unità cartografata Aree verdi urbanizzate (ville comunali , giardini pubblici e privati comprensivi dei manufatti interni al perimetro; aree utilizzate per campeggi, attività sportive, parchi di divertimento comprese le strutture annesse di servizio; cimiteri) Insedimenti industriali, commerciali e dei grandi impianti di servizio con superficie coperta >50% Aree utilizzate a depositi o smistamento merci Aree in corso di trasformazione Aree con caratteristiche compatibili con l'edificazione	Gestione dell'ecosistema urbano mediante - Controllo espansione - promozione di tessuti integrati - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua) Individuazione di linee di sviluppo urbano compatibile e riqualificazione e recupero della qualità architettonica dell'insediamento in evoluzione - incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici da ristrutturare - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale - controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi.	Intrusioni di elementi estranei e incongrui , con il paesaggio dell'insediamento in evoluzione e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico- culturali, simboliche Modificazioni della morfologia dei luoghi Interruzione di processi ecologici e paesistici Modificazioni dell'assetto insediativi storico Modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi dell'insediamenti moderni di qualità architettonica Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico Depositi e discariche incontrollate

Tabella B Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	conservazione delle attività agricole residue in quanto compatibili con il processo di evoluzione urbana
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentiti tutti gli interventi necessari al mantenimento delle attività agricole residue in quanto compatibili con la qualità degli insediamenti urbani contigui.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente.
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Oltre al recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture, sono consentite nuove edificazioni ivi compresi gli ampliamenti di manufatti esistenti. Deve essere garantita in ogni caso la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazioni rurali	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere gli interventi di recupero dettagliati nella relazione paesaggistica che deve documentare anche il rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano in evoluzione. Deve essere garantita la qualità architettonica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentiti. Il piano attuativo deve prevedere interventi di recupero e la relazione paesaggistica deve documentare il rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio dell'insediamento in evoluzione. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
2	Urbanistico	gestione dell'ecosistema urbano e riqualificazione dei paesaggi urbani in evoluzione
2.1	Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione in relazione alla tipologia ed alla qualità degli impianti urbanistici e dei caratteri architettonici dei tessuti urbani da ristrutturare. Possono essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
2.2	Interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazione esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connessi alle trasformazioni edilizie consentite dalle presenti norme.
2.3	Interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi correlati agli insediamenti residenziali esistenti. La realizzazione di servizi correlati a nuovi insediamenti deve essere contestuale all'intervento residenziale e la relazione paesaggistica deve dettagliare il rapporto funzionale e spaziale con il contesto in evoluzione. Deve inoltre essere garantita la

		qualità architettonica dei nuovi inserimenti. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
3	Uso residenziale	Promozione della qualità architettonica degli insediamenti e riqualificazione dei paesaggi in evoluzione
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti il recupero nonché ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
3.2	Costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Consentiti. Il progetto o il piano attuativo deve contenere indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la vegetazione; gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. La relazione paesaggistica deve fornire gli elementi di valutazione della compatibilità dei nuovi inserimenti nel contesto. Le costruzioni devono garantire la qualità architettonica essere rifinite esternamente utilizzando preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione dell'alluminio anodizzato. Le finiture in legno, con mattoni o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica tipica delle tipologie edilizie proprie del tessuto urbano circostante. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 53 delle norme.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la installazione di piccoli gazebo a servizio della residenza negli spazi pertinenziali interni ad uso privato o in posizione comunque non visibile dallo spazio pubblico. È consentita altresì la installazione di frangisole sui terrazzi con materiali e colori che rispettino le caratteristiche tipologiche e le finiture dell'edificio.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Promozione di realizzazione di tessuti integrati, riqualificazione, recupero e valorizzazione del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'uso residenziale e miglioramento della qualità architettonica degli insediamenti.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica del nuovo inserimento.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie

		del tessuto urbano circostante. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica e in ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
4.3	Servizi pubblici generali	Valorizzazione del paesaggio urbano, promozione di nuove centralità e di miglioramento della qualità architettonica dei tessuti edilizi.
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di strutture per servizi pubblici generali e ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione dell'impatto sulla funzionalità urbana. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
4.4	strutture produttive industriali	Sviluppo sostenibile delle strutture produttive compatibili con i tessuti residenziali circostanti.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti Per la ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% la relazione paesaggistica deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e dettagliare adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto da realizzare contestualmente all'intervento.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. La relazione paesaggistica deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e dettagliare adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto da realizzare contestualmente all'intervento
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (e.5)	Consentiti se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati alle attività legittimamente autorizzate.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (e.7)	Riqualificazione e recupero del paesaggio dell'insediamento in evoluzione. Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano e la funzione residenziale.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione	

4.7	depositi merci o materiali (e.7)	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero di depositi esistenti. Per gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto in evoluzione anche con riferimento alle tipologie ed ai materiali e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto.
4.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto in evoluzione anche con riferimento alle dimensioni, alle tipologie ed ai materiali e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentito esclusivamente il mantenimento degli impianti esistenti qualora non diversamente localizzabili con divieto di ampliamenti. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Promozione di creazione di tessuti integrati.
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani, promozione di tessuti integrati, valorizzazione dei beni del patrimonio culturale presenti nei tessuti urbani.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
5.2	Attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti

5.4	strutture scientifiche, centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio urbano e dei beni del patrimonio culturale.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo le strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
5.5	Campeggi	Conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Sono consentiti la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture esistenti alle leggi e regolamenti che disciplinano il settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione e gli ampliamenti della superficie e della capacità ricettiva inferiori al 20%
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Sono consentiti esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico in ragione del rapporto funzionale e spaziale con il contesto territoriale in evoluzione nel rispetto dei beni presenti e del mantenimento del decoro urbano. La relazione paesaggistica deve documentare le misure e le opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
5.6	impianti sportivi coperti	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio o dell'insediamento in evoluzione.
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre al recupero e agli ampliamenti degli impianti sportivi esistenti e dei relativi servizi, è consentita la realizzazione di nuovi impianti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio o dell'insediamento in evoluzione.
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre al recupero e agli ampliamenti degli impianti sportivi esistenti e dei relativi servizi, è consentita la realizzazione di nuovi impianti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
5.7.2	nuova realizzazione nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
6	Uso tecnologico	fruizione funzionale del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo	È consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione per la compatibilità del nuovo inserimento nel contesto urbano e prevedere misure di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.

	lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	
6.2	installazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Sono consentiti. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul tessuto urbano circostante. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti nuovi impianti per la produzione di energia con esclusione delle aree già destinate ad attività artigianali o industriali. In ogni caso i nuovi impianti e gli interventi di manutenzione di impianti esistenti dovranno prevedere misure di mitigazione dell'impatto sui beni del paesaggio secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti nuovi impianti per la produzione di energia con esclusione delle aree già destinate ad attività artigianali o industriali. In ogni caso i nuovi impianti e gli interventi di manutenzione di impianti esistenti dovranno prevedere misure di mitigazione dell'impatto sui beni del paesaggio secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER ad esclusione degli impianti a biomasse. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la loro integrazione su strutture esistenti e solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.

7	Uso infrastrutturale	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	È consentita la realizzazione dei manufatti a servizio della viabilità.
7.2	nuove infrastrutture	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.2.1	viabilità locale	È consentita la realizzazione della viabilità locale connessa agli interventi da realizzare prevista nel piano attuativo approvato.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentito. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto degli interventi sul tessuto urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.3	grande viabilità	Consentita. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità degli interventi con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	Consentita in quanto compatibile con il contesto in evoluzione.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	Parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. Per la realizzazione di parcheggi la relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio in evoluzione, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento dell'intervento nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica deve dettagliare le sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	

7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti la conservazione ed adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e delle attrezzature di servizio nonché la nuova localizzazione in quanto compatibile con il contesto urbano. La relazione paesaggistica deve contenere valutazioni sulla compatibilità dell'infrastruttura con i tessuti circostanti in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento dell'infrastruttura nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.4.2	nodi di scambio	Consentiti il recupero e l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti nonché la nuova localizzazione. La relazione paesaggistica deve dettagliare sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento dell'intervento nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/1998
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificare e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/1998	Obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio. Conservazione degli impianti arborei.
3,5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.

4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente : muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.

Articolo 30 **Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto**

1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione ed i centri che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati, dalle ville, i parchi e i giardini storici periurbani nonché da infrastrutture territoriali.
3. La relativa perimetrazione, come accertata ed adeguata negli elaborati di piano approvati, è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del Catasto Gregoriano redatte antecedentemente e immediatamente dopo l'avvento dello stato unitario, della cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione.
4. Per gli insediamenti urbani storici è determinata una fascia di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è stata determinata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma 3, per una profondità di 150 metri.
5. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici isolati, con o senza fascia di rispetto, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio pertinenti anche alle più antiche fasi di frequentazione. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.
6. La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice.
8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 4, ove presente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 14, 15 e 16 delle norme. Tali disposizioni prevalgono su quelle dei paesaggi individuati nei "Sistemi ed ambiti di paesaggio – Tavole A" con esclusione delle porzioni dell'insediamento storico individuate come "paesaggio delle ville parchi e giardini storici", "paesaggio dell'insediamento storico diffuso" e "paesaggio degli insediamenti urbani" per i quali si applica la relativa disciplina.
9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviando l'attuazione dei nuovi inserimenti, devono essere volti al recupero e dovranno prevedere come contenuto necessario, una disciplina dei rapporti fra il centro antico e gli sviluppi contemporanei nonché affrontare le relazioni strutturali e funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano. Con riferimento alle aree edificate contigue ai centri storici, la relazione paesaggistica dovrà prevedere interventi atti a facilitare la percezione dell'organismo storico recuperando aperture visive e migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi, schermature e anche demolizioni. I piani dovranno altresì verificare l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico determinata dal PTPR e variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento, in relazione ad aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il centro storico oggetto di tutela. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con gli organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).

Tab. A) Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del Paesaggio	Definizione obiettivi di qualità paesistica	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Centri storici e loro aree di rispetto Nuclei minori o insediamenti storici puntuali ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio Città di fondazione	Tutela dell'integrità fisica e valorizzazione dell'integrità culturale del centro storico Mantenimento e ripristino dell'impianto urbano Recupero abitativo o sociale del patrimonio edilizio minore o di base Salvaguardia della struttura degli insediamenti e dei paesaggi culturali rurali e urbani mediante - Rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete - Mantenimento e conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio storico e archeologico - Creazione e gestione di aree attrezzate per la fruizione dei beni di interesse storico archeologico - promozione delle attività didattiche e conoscitive	Modificazioni dell'assetto insediativo storico Intrusione, eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema Attività che pregiudicano la caratteristica di testimonianza storica e identitaria del paesaggio determinandone la deconnotazione Modificazioni dei caratteri tipologici, costruttivi, dei materiali, colori, dell'insediamento storico Abbandono deterioramento del patrimonio abitativo non occupato

Tabella B) Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Consentite opere di sistemazione di orti urbani.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell'articolo 3 del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla modificazione del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei centri rurali esistenti con adeguamento dei materiali e finiture. La relazione paesaggistica deve documentare il rapporto funzionale e spaziale con l'insediamento urbano storico.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	Consentiti previo piano attuativo approvato con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Consentiti la manutenzione e l'adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione primaria esistenti. È consentita la realizzazione di nuove opere; in tal caso la relazione paesaggistica deve dettagliare il corretto inserimento delle opere nel tessuto urbano storico.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Consentiti il recupero dei servizi pubblici o di interesse pubblico gli adeguamenti funzionali e ulteriori ampliamenti dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per la ristrutturazione edilizia e per i nuovi inserimenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.

		È altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. co. 2 lettere c) e d) del DM 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Tutela dei paesaggi del tessuto edilizio storico delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti storici o di fondazione.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni dei materiali, coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico, e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. All'interno del tessuto storico non sono consentiti ampliamenti di volume salvo che per adeguamenti ai fini igienico-sanitari fino al 5% e comunque non superiori a 50 mq.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001	Consentite esclusivamente se previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato nelle fasce di rispetto esterne al tessuto storico, alle condizioni di cui all'art. 43 comma 13 delle norme. I relativi piani attuativi sono approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Sono altresì consentite, sostituzioni edilizie a parità o in riduzione dei volumi esistenti, anche all'interno dei centri o nuclei storici se realizzate al fine di migliorare l'aspetto percettivo del tessuto storico e la fruizione dello stesso con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o estetico tradizionale. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. In ogni caso le nuove costruzioni devono essere relazionate, anche tipologicamente, al proprio contesto. Il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, quanto più possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture). Dovranno essere evitati gli elementi (balconi, mansarde) estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi. Dovranno essere evitati squilibri dimensionali.
3.3	Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente l'istallazione di frangisole sui terrazzi con materiali e colori che rispettino le caratteristiche tipologiche e le finiture dell'edificio

4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e fruizione dei paesaggi dei centri storici, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'integrità culturale del centro storico
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti dei manufatti esistenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di laboratori per le attività compatibili con l'uso residenziale esclusivamente mediante il recupero degli edifici esistenti anche, con sostituzione edilizia a parità o in riduzione dei volumi esistenti se migliorativa dell'assetto percettivo del tessuto storico con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o estetico tradizionale o mediante nuova realizzazione nelle fasce di rispetto del centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 e previsti in piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento da realizzare attraverso la esecuzione del progetto.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti tranne che nelle fasce di rispetto esterne al centro in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente nelle fasce di rispetto esterne al centro o nucleo storico in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento e di

		recupero dei beni presenti da realizzare attraverso la esecuzione del progetto.
4.3	Servizi pubblici generali	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente nelle fasce di rispetto al centro in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15 ovvero se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente nelle fasce di rispetto alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 delle norme ovvero se prevista nei piani di recupero attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo.
4.4	strutture produttive industriali	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, art. 3 co 1 del DPR380/2001), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Non sono consentiti ristrutturazioni e ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/2001)	Non consentiti
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.1	Recupero e ampliamenti	È consentito il recupero dei manufatti esistenti connessi alle attività legittimamente autorizzate. Non sono consentiti gli ampliamenti. I piani attuativi devono prevedere la delocalizzazione delle attività esistenti da rilocalizzare all'esterno del centro o nucleo storico e della relativa fascia di rispetto.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentita
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.1	Recupero e ampliamenti	È consentito il recupero dei manufatti esistenti connessi alle attività legittimamente autorizzate. Non sono consentiti ampliamenti.

4.7.2	nuova realizzazione	Non consentita
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	Recupero e ampliamenti	È consentita la prosecuzione delle attività legittimamente autorizzate fino alla scadenza delle autorizzazioni. È consentito l'adeguamento tecnologico. Non sono consentiti ampliamenti. I piani attuativi devono prevedere la delocalizzazione delle attività esistenti da rilocalizzare all'esterno del centro o nucleo storico e della relativa fascia di rispetto.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Promozione e fruizione del paesaggio dei centri storici
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con la salvaguardia del centro storico
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono consentiti inoltre adeguamenti igienico-sanitari inferiori al 5% e comunque non superiore a 50 mq. Per la ristrutturazione e l'adeguamento igienico sanitario la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento
5.1.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di strutture turistico ricettive all'interno del nucleo storico esclusivamente attraverso il recupero dei manufatti esistenti o anche con sostituzioni edilizie a parità o in riduzione dei volumi se realizzate al fine di migliorare l'aspetto percettivo del tessuto edilizio storico e la fruizione dello stesso con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque quelli indicati dal piano urbanistico di pregio architettonico o estetico tradizionale. Sono altresì consentite nuove costruzioni nelle fasce di rispetto esterne al centro o nucleo storico, alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 delle norme o previste nei piani attuativi finalizzati al recupero approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Salvaguardia dei tessuti storici
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e gli ampliamenti inferiori al 20% delle attrezzature di ristoro esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture.

5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di attrezzature di ristoro esclusivamente per la fruizione del centro o nucleo storico nelle fasce di rispetto alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 delle norme o se prevista nei piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente articolo .
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Fattispecie non presente nel paesaggio
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.4	strutture scientifiche, centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. Sono consentiti ampliamenti nelle fasce esterne al centro alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di strutture scientifico culturali mediante recupero degli edifici esistenti. Le nuove edificazioni, ivi compresi eventuali ampliamenti di manufatti esistenti, sono consentite esclusivamente nelle fasce di rispetto del centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 se previsti dal piano attuativo approvato con i contenuti di cui al comma 9 de presente articolo. .
5.5	Campeggi	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non consentiti
5.6	impianti sportivi coperti	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti esclusivamente manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, di impianti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20% nelle fasce di rispetto esterne al centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la nuova realizzazione di impianti sportivi coperti esclusivamente mediante recupero di edifici esistenti o mediante nuove edificazioni, ivi compresi eventuali ampliamenti di manufatti esistenti, nelle fasce di rispetto

		esterne al centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 delle norme se previste nei piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti esclusivamente manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di impianti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20% nelle fasce di rispetto esterne al centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la nuova realizzazione di impianti sportivi all'aperto mediante recupero di aree ed edifici esistenti (per i servizi) o mediante nuove edificazioni, ivi compresi ampliamenti di edifici esistenti, nelle fasce di rispetto del centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 delle norme se previste nei piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo.
6	Uso tecnologico	Salvaguardia del paesaggio dei centri storici
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentita la realizzazione di reti idriche e per il trasporto dell'energia, possibilmente interrato, nel rispetto del tessuto urbano storico e della morfologia del terreno, solo se ad esclusivo servizio dell'edificazione esistente subordinatamente a valutazione di compatibilità paesistica. Gli impianti di metanizzazione e energia elettrica dovranno realizzarsi in modo da evitare la collocazione delle tubature sulle facciate prospettanti su spazi pubblici, salva impossibilità accertata, da parte degli enti competenti, di reperire soluzioni alternative.
6.2	Installazione per impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 DPR 380/2001)	Sono consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014 da collocare su manufatti esistenti e con essi integrati, in modo da evitare la collocazione sulle facciate prospettanti spazi pubblici, salva impossibilità accertata, da parte degli enti competenti, di reperire soluzioni alternative.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti

6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e del patrimonio storico e culturale (Linee Guida).
7	Uso infrastrutturale	Fruizione e conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non consentiti
7.2	nuove infrastrutture	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.2.1	viabilità locale	Consentita realizzazione di viabilità relativa agli interventi permessi dalle presenti norme e prevista nei piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non consentiti
7.2.3	grande viabilità	Non consentita
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	Consentita esclusivamente la manutenzione della viabilità esistente
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	consentite
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentita la realizzazione o sistemazione di piazzole di sosta nei punti di godimento delle visuali nonchè i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del centro storico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano storico e dettagliare gli interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto

		paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale il tessuto urbano storico e dettagliare gli interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.4.1	porti e aeroporti	Non consentiti
7.4.2	nodi di scambio	Non consentiti

10. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	duna	
1.2	rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I piani attuativi finalizzati al recupero devono prevedere piantumazione lungo i margini edilizi con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare. Non deve essere modificata in ogni caso la percezione del centro storico quale emergenza architettonica; i piani attuativi con valenza paesistica devono prevedere per la messa a dimora degli alberi ed essenze arbustive tipiche dei luoghi in sedi appropriate.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini Non deve essere modificata in ogni caso la percezione del centro storico quale emergenza architettonica; i piani attuativi con valenza paesistica devono prevedere per la messa a dimora degli alberi ed essenze arbustive tipiche dei luoghi in sedi appropriate.
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'articolo 15 l.r.24/1998	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	

4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	Occorre evitare, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml. È consentita la trasformazione da copertura piana a tetto, con pendenza non > del 35% purchè la linea di gronda non superi il piano d'imposta dell'esistente solaio di copertura.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore. Vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni. È consentito l'uso di cemento martellinato o scalpellato. Per le facciate è preferibile la muratura in tufo o altre pietre locali, intonaci tradizionali, soglie e riquadrature di finestre e porte in peperino o altre pietre locali. Dovranno essere evidenziati gli elementi originali quali archi, edicole, contrafforti, brucature ecc. da documentare con apposita documentazione fotografica da allegare a domanda di concessione o successiva alla emersione della necessità in corso lavori. Deve essere stabilita la tabella dei colori ammessi per le tinteggiature esterne degli edifici.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani attuativi deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante. In particolare i devono essere redatti progetti per pavimentazione stradale carrabile e marciapiedi, strade

		pedonali, scalinate e rampe e devono essere recuperare, quando possibile, le pavimentazioni stradali originarie e le nuove pavimentazioni devono essere realizzate nel rispetto dei disegni originari e con materiale litoide tipico dei luoghi deve essere prevista la tipologia dei corpi illuminanti delle aree pubbliche e di quelle private che si affacciano su queste.
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico.

Articolo 31 **Parchi, ville e giardini storici**

1. Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di ville, parchi e giardini storici che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
2. Nel paesaggio dei parchi, ville e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non rientrando all'interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l'interesse storico artistico e naturalistico e connotano il paesaggio.
3. In tale ambito di paesaggio, ove cogente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49 delle norme.
4. La tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico.
5. Per tale paesaggio costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica le presenti ulteriori prescrizioni.

Tab. A) Parchi, ville e giardini storici - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Ville e giardini storici individuati nel PTPR	Mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale storico	Modificazioni della morfologia dei luoghi Modificazioni della compagne vegetale Deterioramento dei manufatti e delle varietà botaniche Modificazioni dell'assetto percettivo scenico e panoramico Eliminazione delle relazioni visive, storico culturali, simboliche

Tabella B Parchi, ville e giardini storici - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Non consentiti
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Consentiti esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti con adeguamento dei materiali e delle finiture. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	
1.2.3	edificazione residenza agricoltore	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Fattispecie non presente nel paesaggio
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	Non consentiti
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Consentite esclusivamente opere di manutenzione ed adeguamento funzionale delle reti idriche, energetiche e fognarie esistenti.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 34 e.2)	Consentite esclusivamente manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti. La realizzazione di nuovi servizi è consentita solo mediante utilizzazione degli edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali, architettonici e culturali riconosciuti e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
3	Uso residenziale	conservazione del patrimonio edilizio esistente
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite esclusivamente manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti.

3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001	Non consentita
3.3	Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la installazione di piccoli gazebi a servizio della residenza negli spazi pertinenziali interni ad uso privato o in posizione comunque non visibile dallo spazio pubblico. È consentita altresì la installazione di frangisole sui terrazzi con materiali e colori che rispettino le caratteristiche tipologiche e le finiture dell'edificio .
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	la tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici.
4.1	laboratori artigianali	conservazione usi compatibili con la tutela dei valori storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti esclusivamente mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti. La realizzazione di nuove attività produttive artigianali compatibili è consentita solo se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione della compatibilità delle attività e degli interventi con i valori vegetazionali, architettonici e culturali riconosciuti e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
4.2	strutture commerciali e terziarie	Promozione, fruizione e tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite esclusivamente la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti. La realizzazione di nuove attività terziarie può essere consentita solo mediante utilizzazione degli edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature. Non è consentita introduzione di nuove attività commerciali. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione della compatibilità delle attività e degli interventi con i valori vegetazionali, architettonici e culturali riconosciuti e dettagliare misure, azioni e opere di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
4.3	servizi pubblici generali	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti

4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo dei servizi pubblici o di interesse pubblico esistenti. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti. La realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico è consentita solo mediante utilizzazione degli edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature. In ogni caso la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali, architettonici e culturali riconosciuti e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
4.4	strutture produttive industriali	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Eliminazione anche con rilocalizzazione in quanto non compatibili con il contesto paesaggistico
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/2001)	Non consentiti
4.6	Impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione in quanto non compatibili con il contesto paesaggistico
4.6.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentiti
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Consentiti esclusivamente se indispensabili per la fruizione dell'area negli spazi pertinenziali interni o in posizione comunque non visibile dallo spazio pubblico.
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentiti
5	Uso turistico sportivo e culturale	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali

5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Non Consentite ristrutturazioni, ampliamenti né nuove edificazioni.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	L'introduzione di nuove attività ricettive è consentita esclusivamente mediante utilizzazione degli edifici esistenti. In ogni caso la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali, architettonici e culturali riconosciuti e dettagliare misure, azioni e opere di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	fruizione dell'area nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito esclusivamente per la fruizione dell'area.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite strutture mobili esclusivamente per la fruizione dell'area. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Fattispecie non presente nel paesaggio
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Fattispecie non presente nel paesaggio
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei attività didattiche e parchi avventura	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle strutture esistenti: consentiti esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Non sono consentite ristrutturazioni, ampliamenti né nuove edificazioni. Eventuali interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti esclusivamente per documentate necessità di carattere funzionale delle strutture esistenti che interessino manufatti non tutelati alla parte II del Codice e comunque senza valore architettonico o estetico tradizionale volti al miglioramento della qualità del paesaggio.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	L'introduzione di nuove attività scientifiche, culturali e museali è consentita esclusivamente se utilizza edifici esistenti. In ogni caso la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e dettagliare misure, azioni e opere di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da

		prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.5	Campeggi	
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Fattispecie non presente nel paesaggio
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non consentiti
5.6	impianti sportivi coperti	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione degli impianti sportivi esistenti esclusivamente mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non sono ammessi ristrutturazioni né ampliamenti
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite esclusivamente la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non sono ammessi ristrutturazioni né ampliamenti.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
6	Uso tecnologico	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentita la realizzazione di reti idriche e per il trasporto dell'energia, interrato, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Il progetto deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	Installazione per impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 DPR 380/2001)	Sono consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014 da collocare su manufatti esistenti e con essi integrati, in modo da evitare la collocazione sulle facciate prospettanti spazi pubblici.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee	Non consentiti

	guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e del patrimonio storico e culturale (Linee Guida).
7	Uso infrastrutturale	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non consentiti
7.2	nuove infrastrutture	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.2.1	viabilità locale	Consentita esclusivamente per la fruizione dell'area e prevista in un progetto di recupero complessivo dell'area nel rispetto della morfologia dei luoghi, della vegetazione esistente. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dei materiali e prevedere azioni ed opere di miglioramento della qualità del contesto.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non consentiti
7.2.3	grande viabilità	Non consentiti
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	Consentita manutenzione della viabilità esistente
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti purchè non alterino lo stato dei luoghi

7.2.6	piste ciclabili	Consentite. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dei materiali e prevedere azioni e opere di miglioramento della qualità del contesto.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite piazzole di sosta in terra battuta. I parcheggi sono consentiti solo se non realizzabili all'esterno dell'area e completamente interrati. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei luoghi e sulla compatibilità degli interventi e prevedere sistemazioni paesaggistiche di mitigazione e miglioramento della qualità del contesto.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
7.4.1	porti e aeroporti	Non consentiti
7.4.2	nodi di scambio	Non consentiti

6. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Parchi, ville e giardini storici - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		Norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	duna	
1.2	rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.2	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/1998
2.3	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.4	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini degli insediamenti e dei tessuti esistenti
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali.
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r. 24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	Occorre evitare, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei

		luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore. Vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni. È consentito l'uso di cemento martellinato o scalpellato. Per le facciate è preferibile la muratura in tufo o altre pietre locali, intonaci tradizionali, soglie e riquadrature di finestre e porte in peperino o altre pietre locali. Dovranno essere evidenziati gli elementi originali quali archi, edicole, contrafforti, brucature ecc. da documentare con apposita documentazione fotografica da allegare a domanda di concessione o successiva alla emersione della necessità in corso lavori. Deve essere stabilita la tabella dei colori ammessi per le tinteggiature esterne degli edifici.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei progetti di recupero deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il paesaggio dei parchi e giardini storici. In particolare i devono essere redatti progetti per pavimentazione stradale carrabile e marciapiedi, strade pedonali, scalinate e rampe e devono essere recuperare, quando possibile, le pavimentazioni stradali originarie e le nuove pavimentazioni devono essere realizzate nel rispetto dei disegni originari e con materiale litoide tipico dei luoghi deve essere prevista la tipologia dei corpi illuminanti delle aree pubbliche.
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico.

Articolo 32 **Paesaggio dell'insediamento storico diffuso**

1. Il Paesaggio dell'insediamento storico diffuso è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di testimonianza storico archeologica anche quando interessati da rilevante grado di naturalità e /o dal modo d'uso agricolo.
2. Si tratta di ambiti che comprendono elementi puntuali, lineari o areali di interesse storico – archeologico che hanno avuto incidenza nella definizione della struttura territoriale.
3. La tutela è volta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia dei beni o che ne alterino la percezione d'insieme.

Tab. A) Paesaggio dell'insediamento storico diffuso - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Beni puntuali e lineari di interesse archeologico e loro aree di rispetto Ambiti di interesse archeologico Ambiti di interesse storico monumentale Beni puntuali e lineari di interesse storico e loro aree di rispetto Viabilità storica Insediamenti contemporanei di qualità architettonica o testimonianza di forme di insediamento legate alla bonifica.	- Mantenimento e conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio storico e archeologico - Creazione e gestione di aree attrezzate per la fruizione dei beni di interesse storico archeologico anche in funzione della realizzazione di parchi archeologici di cui all'articolo 31 ter della l.r. 24/1998 - promozione delle attività didattiche e conoscitive	Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema Attività che pregiudicano la caratteristica di testimonianza storica e archeologica del paesaggio determinandone la deconnotazione Attività che pregiudicano la fruizione dei beni scavati e non scavati Deterioramento delle strutture emergenti Tendenza all'abbandono al degrado e alla distruzione

Tabella B) Paesaggio dell'insediamento storico diffuso - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvopastorale	conservazione del paesaggio agricolo tradizionale nel rispetto delle testimonianze storico archeologiche
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Nelle zone archeologiche non comprovate da scavi l'approfondimento delle arature è subordinato alla esecuzione di scavi e di rilevamenti da eseguirsi a carico dei proprietari o detentori dei terreni sotto il controllo della Soprintendenza. Sono consentite le sistemazioni idrauliche se attuate con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti gli impianti di irrigazione le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 nonché, silos. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione del paesaggio naturale o agricolo tradizionale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Consentito il recupero e un aumento di volume inferiore al 20% dei manufatti esistenti. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	È consentito il recupero dei manufatti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni.
1.2.3	Abitazione rurale	È consentito il recupero dei manufatti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni.
1.2.4	strutture per agriturismo	Sono consentite tramite il recupero degli edifici esistenti e gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r.2 novembre 2006 n. 14 nel rispetto delle tipologie tradizionali. La relazione paesaggistica deve indicare gli eventuali accorgimenti per preservare il contesto di giacenza del patrimonio storico archeologico.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d del DPR 380/2001, la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante, prevedere interventi di recupero e valorizzazione dei beni presenti e sistemazioni paesaggistiche di miglioramento del contesto rurale.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita

2	Uso per attività di urbanizzazione	conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico
2.1	Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante, prevedere interventi di recupero e valorizzazione dei beni presenti e sistemazioni paesaggistiche di miglioramento del contesto rurale. Negli ambiti di interesse archeologico sono consentiti esclusivamente se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 58 delle norme.
2.2	Interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Consentito l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nonché la realizzazione di nuove opere correlate alle trasformazioni consentite dalle presenti norme. Negli ambiti di interesse archeologico la realizzazione di nuove opere è consentita esclusivamente se previste nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 58 delle norme.
2.3	Interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. La ristrutturazione edilizia, gli adeguamenti funzionali nonché ulteriori ampliamenti dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi sono consentiti solo se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti. Negli ambiti di interesse archeologico gli ampliamenti e la nuova realizzazione sono consentiti solo se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 58 delle norme. In entrambi i casi la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità degli interventi con la tutela dei beni e prevedere misure di miglioramento del contesto paesaggistico.
3	Uso residenziale	Tutela dei paesaggi e dei beni di interesse storico o archeologico, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare gli interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del paesaggio da prevedere nel progetto da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001	Non Consentito
3.3	Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze	È consentita esclusivamente la installazione di piccoli gazebi a servizio della residenza negli spazi pertinenziali interni ad uso privato o in posizione comunque non visibile dallo spazio pubblico. È consentita altresì la installazione di frangisole sui

	temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	terrazzi con materiali e colori che rispettino le caratteristiche tipologiche e le finiture dell'edificio
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e fruizione dei paesaggi e dei beni di interesse storico o archeologico, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei
4.1	laboratori artigianali	conservazione usi compatibili con la salvaguardia del paesaggio storico e archeologico e contemporaneo di qualità
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per le ristrutturazioni di cui alla lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare gli interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	Strutture commerciali e terziarie	fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e archeologico
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per le ristrutturazioni di cui alla lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare gli interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti
4.2.2	Nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.3	servizi pubblici generali	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. La ristrutturazione edilizia, gli adeguamenti funzionali nonché gli ulteriori ampliamenti dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi sono consentiti solo se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti. Negli ambiti di interesse archeologico gli ampliamenti e la nuova realizzazione sono consentiti solo se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme. In ogni caso per la ristrutturazione, gli ampliamenti e le nuove realizzazioni la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità degli interventi con la tutela dei beni e dettagliare gli interventi di miglioramento del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto unitamente a eventuali scavi e ricerche archeologiche sull'area.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti

4.4	Strutture produttive industriali	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per le ristrutturazioni di cui all'art. 3 co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/2001)	consentiti esclusivamente per la fruizione dell'area storico archeologica nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 58 delle norme
4.6	Impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto dei paesaggi degli insediamenti di interesse storico archeologico o contemporanei di qualità fruizione dell'area
4.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentita la conservazione delle attività esistenti se compatibili con la tutela e la fruizione dei beni. Per ogni intervento di recupero dei manufatti esistenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere eventuali misure di miglioramento della qualità del paesaggio da prevedere nel progetto realizzare contestualmente all'intervento. Negli altri casi eliminazione con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti esclusivamente per la fruizione dell'area storico archeologica nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 59
4.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita

5	Uso turistico sportivo e culturale	Salvaguardia e fruizione del paesaggio dell'insediamento storico archeologico diffuso
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture Per le ristrutturazioni di cui all'art. 3 co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito esclusivamente per la fruizione dell'area di interesse storico archeologica
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentiti esclusivamente nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 58 delle norme
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Fattispecie non presente nel paesaggio
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.4	Strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Promozione e fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e delle caratteristiche tipologiche e strutturali degli insediamenti contemporanei di qualità
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e gli ampliamenti inferiori al 20%. Per la ristrutturazione edilizia e per gli ampliamenti inferiori al 20% la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di nuove strutture esclusivamente mediante recupero edifici esistenti. Gli ampliamenti superiori al 20% e la realizzazione mediante nuove edificazioni è ammessa esclusivamente nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 58 delle norme.
5.5	Campeggi	
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Eliminazione anche con rilocalizzazione
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non consentiti

5.6	Impianti sportivi coperti	Promozione e fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito esclusivamente il recupero degli impianti sportivi esistenti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono ammessi ampliamenti.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentiti
5.7	Impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e archeologico
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito, il recupero degli impianti sportivi esistenti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono ammessi ampliamenti
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
6	Uso tecnologico	Salvaguardia del paesaggio storico e archeologico
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentita la realizzazione di reti idriche e per il trasporto dell'energia, interrato, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Il progetto deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	Installazione per impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 DPR 380/2001)	Sono consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014 da collocare su manufatti esistenti e con essi integrati, in modo da evitare la collocazione sulle facciate prospettanti spazi pubblici.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti

6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti esclusivamente gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentito
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.2.1	viabilità locale	Consentita solo viabilità correlata agli insediamenti esistenti o consentiti dalle presenti norme. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento Negli ambiti di interesse archeologico consentita esclusivamente viabilità per la fruizione dei Parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 58.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non Consentiti
7.2.3	grande viabilità	Non Consentiti

7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi; i tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta. I parcheggi sono consentiti se strettamente necessari alla fruizione dei beni. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Negli ambiti di interesse archeologico consentiti esclusivamente viabilità per la fruizione dei Parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme 31 ter della l.r. 24/1998
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.3.1	Adegamenti	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.4.1	porti e aeroporti	Non consentiti
7.4.2	nodi di scambio	Non consentiti

4. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio dell'insediamento storico diffuso - norma regolamentare		
	Elementi del paesaggio	norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	duna	
1.2	rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.2	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/1998.
2.3	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualficazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde.
2.4	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualficazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I piani attuativi finalizzati al recupero devono prevedere piantumazione lungo i margini edilizi con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini Non è consentito di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde.
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/1998	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata

		alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	Occorre evitare, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici. recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisca elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	Elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico

Articolo 33 Reti, infrastrutture e servizi

1. Il Paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è costituito da porzioni di territorio interessate dalla rete infrastrutturale, viaria, autostradale e ferroviaria di rilevante valore paesaggistico per l'intensità di percorrenza, l'interesse storico e per la varietà e profondità dei panorami che da esse si godono, e dalle aree immediatamente adiacenti ad esse, nonché da aree impegnate da servizi generali pubblici e privati di grande impatto territoriale.
2. Tali ambiti sono perimetrati dal PTPR come aree urbanizzate e producono gli effetti degli articoli 34 comma 8, 35 comma 9, 36 comma 7 e 61 delle presenti norme, già indicate dagli articoli 5 comma 4, 6 comma 5, 7 comma 7, e 31 quinquies della l.r. 24/1998.
3. Il riferimento per la individuazione sono le aree rilevate dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato delle reti infrastrutturali e dei servizi generali pubblici e privati, anche attribuendo un diverso tipo di paesaggio in corrispondenza delle aree obliterate nelle foto aeree ma riconoscibili nella CTR.
4. Il paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è da tutelare unitariamente in ragione della sua funzione di connessione e di fruizione, anche visiva.
5. La tutela è volta alla valorizzazione e riqualificazione dei tracciati stradali e/o ferroviari, al ripristino dei coni di visuale e al recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono.
6. Sono individuati come compatibili gli usi correlati alla utilizzazione e alla trasformazione dei tracciati viari e ferroviari e, per zone specificamente individuate, alla realizzazione dei manufatti legati alla viabilità nonché, per le aree interessate da grandi impianti di servizi e infrastrutture pubbliche, all'utilizzazione degli stessi.

Tab. A) Reti, infrastrutture e servizi - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Reti stradali e spazi accessori Ferrovie e superfici annesse Aree immediatamente adiacenti	Sviluppo della funzione di elementi di collegamento e di fruizione dei paesaggi compatibile con le differenti caratteristiche naturali e culturali da tutelare mediante - salvaguardia o ripristino della percezione dinamica del paesaggio - miglioramento del livello di accessibilità - riqualificazione e migliore utilizzazione della rete esistente e dei collegamenti alla rete secondaria - promozione soluzioni intermodali integrate - delocalizzazione attività che comportano flussi incompatibili di traffico - promozione di infrastrutture urbane a basso dispendio di energia e a traffico contenuto Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico archeologico	Inquinamento ambientale e acustico in ambiente urbano Effetti di intrusione e suddivisione depauperizzanti ed estranei in ambiente naturale e rurale Effetti di interruzione dei processi ecologici e paesaggistici Modificazioni della morfologia dei luoghi e della compagine vegetale Modificazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico Modificazione dell'assetto insediativo storico

Tabella B) Reti, infrastrutture e servizi - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvopastorale	conservazione uso agricolo ove esistente purchè compatibile con la funzionalità dell'infrastruttura viaria
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono ammessi inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 12 agosto 1996, n.34 anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo. Sono ammessi interventi per la realizzazione di orti urbani e vivai. Tutte le opere elencate sono consentite nei limiti della compatibilità con la funzionalità dell'infrastruttura esistente e la conservazione delle visuali sul paesaggio circostante che da essa si godono.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	È consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti in quanto compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura esistente. La relazione paesaggistica deve documentare la compatibilità dei manufatti esistenti con il contesto. Non consentita la nuova realizzazione.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti senza aumenti di volumetria. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve dettagliare interventi di recupero da prevedere nel progetto e documentare il rapporto funzionale e spaziale con il contesto. Non sono consentiti ampliamenti.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	Riqualificazione dei tracciati viari, miglioramento delle visuali che da essi si godono sul paesaggio circostante e miglioramento delle qualità paesistiche del contesto, naturale, agricolo o urbano.
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	Consentiti se finalizzati alla riqualificazione paesistica del percorso previo piano di recupero. Per le zone interessate da tracciati storici il piano deve prevedere, oltre le opere di ristrutturazione urbanistica, il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti e può prevedere la messa in luce dell'antico tracciato viario e del suo basolato e, in questo caso l'eventuale modificazione del tracciato in uso. La relazione paesaggistica deve documentare il rapporto funzionale e spaziale con il contesto

2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Consentite se correlate all'edificazione esistente o agli interventi ammessi dalle norme del PTPR. È consentito, comunque l'adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione esistenti.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Sono consentite tutte le opere di recupero e di adeguamento funzionale dei servizi esistenti se compatibili con la funzionalità della infrastruttura esistente e con la tutela delle visuali. È altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. comma 2 lettere c) e d) del DM 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Conservazione del patrimonio edilizio esistente, promozione della qualità dell'architettura degli insediamenti urbani o rurali.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento..
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Non consentita
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (e.5)	È consentita esclusivamente la installazione di piccoli gazebi a servizio della residenza negli spazi pertinenziali interni ad uso privato o in posizione comunque non visibile dallo spazio pubblico. È consentita altresì la installazione di frangisole sui terrazzi con materiali e colori che rispettino le caratteristiche tipologiche e le finiture dell'edificio.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Conservazione degli usi compatibili la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità della infrastruttura
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co, 1 lettera d del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR

		380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione dei servizi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/2001 e per gli ampliamenti inferiori al 20% la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente ad esso.
4.3.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	Consentiti nelle aree già impegnate da servizi pubblici generali o specificamente individuate negli strumenti urbanistici se connessi o compatibili con la funzionalità della infrastruttura esistente. In ogni caso per la nuova edificazione la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione delle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e dettagliare eventuali misure di compensazione o mitigazione sugli effetti ineliminabili dell'intervento da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente ad esso.
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/2001)	Consentita in aree specificamente individuate dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità della infrastruttura viaria.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono

	suolo ineditato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentito il recupero degli impianti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con la funzionalità dell'infrastruttura esistente e delle visuali che da esse si godono e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione. Non consentiti ampliamenti.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentita.
4.7	depositi merci o materiali (e.7)	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con la funzionalità dell'infrastruttura esistente e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione. Sono consentiti ampliamenti se connessi all'infrastruttura esistente.
4.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti se connessi all'infrastruttura esistente.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentito esclusivamente il mantenimento degli impianti esistenti qualora non diversamente localizzabili. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico. Non consentiti ampliamenti.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Riqualificazione e valorizzazione del tracciato viario
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Conservazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione e valorizzazione del tracciato viario

5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e gli ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura esistente. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e gli ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti.
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Riqualificazione del tracciato viario e valorizzazione dei paesaggi circostanti
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.5	Campeggi	Conservazione e valorizzazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Fermo restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva è consentita la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti che disciplinano il settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.5.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non consentiti.
5.6	impianti sportivi coperti	Conservazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria e valorizzazione dei paesaggi circostanti.
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero nonché l'ampliamento degli impianti esistenti e dei relativi servizi. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e

		spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. .
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura esistente. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Conservazione e valorizzazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero nonché l'ampliamento degli impianti esistenti e dei relativi servizi. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura esistente. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura esistente e dettagliare gli interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
6	Uso tecnologico	fruizione e valorizzazione dei paesaggi circostanti
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentita la realizzazione di infrastrutture ed impianti. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. I progetti devono prevedere la sistemazione paesaggistica dei luoghi post operam con eventuali misure di mitigazione degli effetti ineliminabili sul contesto circostante e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica prevista.
6.2	installazione di impianti radioelettrici (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Consentiti solo nelle aree già impegnate o destinate a impianti e servizi pubblici generali. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione alla modificazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande	Consentiti solo nelle aree già impegnate o destinate a impianti e servizi pubblici generali. La relazione paesaggistica dovrà fornire

	impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate d.lgs. 10 settembre 2010.	gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate d.lgs. 10 settembre 2010.	Consentiti solo nelle aree già impegnate o destinate a impianti e servizi pubblici generali. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Consentiti
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti se compatibili con la tutela delle visuali
7.2	nuove infrastrutture	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.2.1	viabilità locale	Consentita
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti. La relazione paesaggistica dovrà fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo scenico e panoramico e sulle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e
7.2.3	grande viabilità	

		prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini. Nelle zone interessate dai tracciati storici la realizzazione è subordinata al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	Consentiti se compatibili con la funzionalità delle infrastrutture esistenti
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura esistente
7.2.6	piste ciclabili	Consentiti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura esistente
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. Per la realizzazione di parcheggi la relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità degli interventi con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano o rurale. Nelle zone interessate dai tracciati storici la realizzazione è subordinata al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Riqualificazione e valorizzazione dei tracciati esistenti, fruizione anche visiva dei paesaggi circostanti
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 14. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità degli interventi con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano o rurale. Nelle zone interessate da tracciati storici deve essere effettuato il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione del tracciato in uso.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Riqualificazione e valorizzazione delle infrastrutture esistenti nel rispetto del contesto urbano o rurale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti solo nelle aree individuate negli strumenti urbanistici. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contest urbano o rurale. Nelle zone interessate da beni di interesse storico archeologico deve essere effettuato il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione delle infrastrutture da realizzare.
7.4.2	nodi di scambio	

7. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Reti infrastrutture e servizi - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificare e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/1998	Obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.

5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Utilizzazione di tipologie di recinzioni idonee a garantire la qualità estetica e la tutela delle visuali sul paesaggio circostante
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	cartelloni pubblicitari	Divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità e delle iniziative pubblicitarie previste dalla legge 132/1959 e con i termini della legge 488/1986

CAPO III **Modalità di tutela delle aree tutelate per legge**

Articolo 34 **Protezione delle fasce costiere marittime**

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. I territori costieri sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000, che costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia; qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio. Gli interventi, inclusi quelli di ripascimento, che comportano l'avanzamento della linea di battigia, determinano un corrispondente ampliamento della fascia di rispetto oltre i trecento metri.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, sono consentite, nei limiti di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la fruizione delle medesime. Tali manufatti devono comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica.

4. L'indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, è computato sulla porzione di fascia di rispetto ricadente nel territorio del singolo comune, ivi compresa l'edificazione esistente; la superficie delle aree incluse nella fascia di rispetto non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo. All'indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq non concorre l'edificazione esistente se compresa nelle aree urbanizzate, come individuate e perimetrate dal PTPR di cui al comma 8, nonché nelle aree di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. Le strutture balneari e le strutture recettive all'aria aperta possono essere consentite solo in ambiti circoscritti, purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq per la realizzazione di strutture funzionali alle attività previste. Per le attrezzature balneari destinate alle tipologie di utilizzazione di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a, b, c, f, g limitatamente alle attività ricreative e sportive della l.r. 13/2007 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" e successive modifiche, purché aventi carattere stagionale, l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata, anche nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, previa approvazione di un piano di utilizzazione dell'arenile di cui all'articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2007, con le procedure di cui alla DGR 543 del 2011, che disciplina l'uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali.

6. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, per opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, per le opere di elettrificazione, gas e reti dati, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati della relazione paesaggistica di cui all'articolo 54.

7. Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi dell'insediamento in evoluzione o paesaggi agrari di continuità sono consentite trasformazioni in deroga al comma 3, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 60, volto al recupero urbanistico e alla riqualificazione paesaggistica. In ogni caso, al fine di preservare l'integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.

8. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate e perimetrate dal PTPR e corrispondenti al "Paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.

9. Nei paesaggi dei centri e nuclei storici, dell'insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici si applica, in luogo della disciplina di cui ai commi precedenti, la relativa disciplina d'uso. Nei rimanenti paesaggi le modalità di tutela di cui al presente articolo prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi.

Articolo 35 **Protezione delle coste dei laghi**

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di rispetto della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. I laghi di cui al comma 1 sono sia quelli di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.

3. La ricognizione e la graficizzazione dei beni è stata effettuata su CTR 1:10.000, ed ha riguardato i laghi aventi una denominazione propria sulla cartografia IGM 1:25.000 o sulla CTR 1:10.000, ovvero, in caso di assenza di denominazione, quelli con misura superiore a 500 metri di perimetro.

4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, sono consentite, nei limiti di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione. Tali manufatti devono comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica.

5. L'indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, è computato sulla porzione di fascia di rispetto ricadente nel territorio del singolo comune, ivi compresa l'edificazione esistente; la superficie delle aree incluse nella fascia di rispetto non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo. All'indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq non concorre l'edificazione esistente se compresa nelle aree urbanizzate, come individuate e perimetrate dal PTPR di cui al comma 9 nonché nelle aree di cui ai commi 6, 7 e 8.

6. Le strutture balneari e le strutture ricettive all'aria aperta possono essere consentite in ambiti circoscritti purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, adibiti a finalità turistiche,

previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, per le opere pubbliche, per le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, per le opere di elettrificazione, gas e reti dati, per le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati della relazione paesaggistica di cui all'articolo 54.

8. Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi dell'insediamento in evoluzione o paesaggi agrari di continuità sono consentite trasformazioni in deroga al comma 4, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 60, volto al recupero urbanistico, ed alla riqualificazione paesaggistica. In ogni caso, al fine di preservare l'integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il lago sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.

9. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate e perimetrate dal PTPR, e corrispondenti al "Paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva conclusione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.

10. Nei paesaggi dei centri e nuclei storici, dell'insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici, si applica, in luogo della disciplina di cui ai commi precedenti, la relativa disciplina d'uso. Nei rimanenti paesaggi le modalità di tutela di cui al presente articolo prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi.

Articolo 36 **Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua**

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B del PTPR nei limiti di pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al presente articolo le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del PTPR. I beni di cui al presente comma sono di seguito denominati complessivamente "corsi d'acqua".

3. La ricognizione e la graficizzazione dei corsi d'acqua è stata effettuata, su C.T.R. 1:10.000, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, con la D.G.R. n. 211 del 22.02.2002, pubblicata su cinque Supplementi Ordinari del BUR n. 18 del 29.6.2002, integrata e modificata dalla D.G.R. n. 861 del 28.06.2002 e dalla D.G.R. n. 452 del 01.04.2005, e recepisce i successivi accertamenti effettuati ai fini dell'approvazione del PTPR nonché le esclusioni di cui alle D.G.R. n. 5 del 14.01.2011, n. 356 del 08.08.2011 e n. 620 del 29.12.2010 e n. 215 del 23/04/2014. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. Sono altresì rappresentati nella

Tavola B, senza la fascia di rispetto, i corsi d'acqua che la Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici. La cartografia del PTPR – Tavola B è ricognitiva e probante fino all'adeguamento di cui all'articolo 16 proposto ai sensi dei commi 21, 22 e 23.

4. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i venti metri e non ripetibile a distanze inferiori a trecento metri, di corsi d'acqua vincolati, previa autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice. Fermo restando il vincolo paesaggistico, sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/1998. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo regionale.

5. Fermo restando l'autorizzazione di cui al comma 4, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l'intubamento di corsi d'acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali, anche se eccedente i venti metri. Fermo restando il vincolo paesaggistico dei centocinquanta metri per ciascuna sponda o piede dell'argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d'acqua intubati ai sensi del presente comma. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale per il paesaggio. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all'interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d'acqua medesimo.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17. Per i canali e collettori artificiali di cui all'elenco contenuto nell'allegato 3 della D.G.R. 452/2005, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a cinquanta metri. Sono assimilati ai collettori artificiali i tratti dei corsi d'acqua regolarmente intubati e segnalati dalle amministrazioni comunali con le procedure di cui al comma 4. Sarà cura dell'amministrazione comunale segnalare, inoltre, i tratti oggetto di eventuali interventi di rinaturalizzazione.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.

8. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, per le zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.

9. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.

11. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 l'indice attribuito è:

a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quello previsto, per la zona agricola interessata, dallo strumento urbanistico vigente;

b) per i beni paesaggistici per i quali sia cogente la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, quello contenuto nella disciplina del paesaggio individuato dal PTPR per la corrispondente porzione di territorio ove espresso o, in carenza, quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata.

12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere, infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni:

a) mantenimento di una fascia integra e ineditata di cinquanta metri a partire dall'argine;

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.

13. I progetti delle opere di cui al comma 12 sono corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.

14. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato ed esterno alle aree urbanizzate di cui al comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte seconda del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al cinque per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

15. Sono consentite, previo rilascio dei nulla osta previsti dalla normativa di settore e fermo restando l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque e le opere relative al "mini-idro". Tali opere devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

16. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne tempestivamente avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare alla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

17. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.

18. Fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa di settore, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alla struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento, da sottoporre a nullaosta della competente autorità di bacino, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolte alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, del d.l. 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677.

19. Nel paesaggio degli insediamenti in evoluzione, nel paesaggio agricolo di continuità e per l'attuazione di progetti di navigabilità dei corsi d'acqua sono consentite trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 12 e 14 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 60, volto al recupero urbanistico. In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle condizioni di cui ai commi 8 e 9.

20. Nel paesaggio agrario di continuità e nel paesaggio agrario di valore, esclusivamente per le fasce di rispetto degli affluenti diretti dei corsi d'acqua, individuati con la sigla A nei repertori ricompresi nell'Allegato C delle Tavole B, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

21. Nei casi in cui si riscontri una errata individuazione dei corsi d'acqua effettuata dal PTPR, i Comuni trasmettono, con adeguata documentazione cartografica, la richiesta di rettifica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che procede alla verifica ai fini dell'adeguamento periodico del PTPR.

22. Nei casi in cui, ferma restando l'esatta individuazione del corso d'acqua, si riscontrino discordanze tra la graficizzazione dei limiti di pubblicità del corso d'acqua stesso nelle cartografie del PTPR e quelli descritti nelle G.U. relative agli elenchi delle acque pubbliche o risultanti dalle mappe catastali per inesistenza del tratto, i Comuni accertano le fattispecie di cui al presente comma per i suddetti tratti e segnalano le discordanze rilevate alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che provvede alla verifica ai fini dell'adeguamento periodico del PTPR.

23. Per gli affluenti diretti dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi, individuati con la sigla A nella Tavola B, che nelle mappe catastali sono rappresentati graficamente con una singola linea continua o tratteggiata ovvero con doppia linea tratteggiata, quando si riscontrino discordanze tra la graficizzazione dei limiti di vincolo del corso d'acqua stesso nelle cartografie del PTPR e l'irrilevanza paesaggistica ai sensi del punto 4, lettera a), della D.G.R. 452 del 1° aprile 2005 e del punto 6 della D.G.R. 620 del 29 dicembre 2010, il Comune segnala il tratto che risulta irrilevante con adeguata documentazione cartografica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che provvede alla verifica ai fini dell'adeguamento periodico del PTPR.

Articolo 37 **Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. slm**

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesaggistico le montagne per la parte eccedente, per la catena appenninica, i 1.200 metri sul livello del mare.

2. I territori montani sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della curva di livello dei 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.

3. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
 - b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
 - c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
 - d) allo sviluppo di attività sportive e le relative connesse attrezzature, ivi comprese strutture ricettive di modesta entità, compatibili con i valori del paesaggio;
 - e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale.
 - f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità ivi compresi quelli strettamente connessi alle attività agrosilvopastorali, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
 - g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.
4. Gli interventi di cui al comma 3, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere corredati della relazione paesaggistica di cui all'articolo 54.
5. Al fine dell'applicazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d), in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PTPR, sono individuati, perimetrati e disciplinati gli ambiti inerenti gli impianti sportivi ivi inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento. Lo strumento attuativo degli interventi definisce le misure compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l'apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate di cui all'articolo 39.

Articolo 38 **Protezione dei parchi e delle riserve naturali**

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesaggistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
2. I territori dei parchi e delle riserve sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico di base; l'accertamento dell'esatta perimetrazione dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia ed è comunque riferibile agli atti istitutivi delle aree protette, ai provvedimenti di approvazione dei piani delle aree protette, ai provvedimenti di determinazione delle aree contigue.
3. Nella categoria dei beni paesaggistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, sono compresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali di cui alla l.r. 29/1997, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.
4. Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.

5. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette.

6. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette si conformano o adeguano alle prescrizioni del PTPR, ai sensi dell'articolo 66, entro due anni dalla sua approvazione.

7. Quale norma di coordinamento di cui all'articolo 145 del Codice, fino all'approvazione dei nuovi piani o delle varianti di adeguamento di cui all'articolo 66 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di approvazione del PTPR, per le aree interessate dai piani d'assetto approvati alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR di seguito elencati, si applica la disciplina di tutela contenuta nel relativo piano d'assetto approvato:

- a) Parco regionale urbano di Aguzzano – Accordo di programma 09/03/1995 e Ord. Sindaco di Roma n. 277 del 15/05/1995;
- b) Parco naturale regionale di Monte Orlando – legge regionale 27/01/1996, n. 49;
- c) Parco naturale regionale dei Monti Simbruini - DCR n. 587 del 27/10/1999 e DCR n. 106 dell'08/05/2002;
- d) Parco naturale regionale dei Monti Lucretili - DCR n. 612 del 2/02/2000;
- e) Parco naturale regionale del Pineto – legge regionale 24/11/1997, n. 43 e DCR n. 672 del 01/03/2000;
- f) Riserva naturale regionale dell'Insugherata - DCR n. 27 del 12/07/2006.

Articolo 39 **Protezione delle aree boscate**

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco.

3. Si considerano boschi:

- a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a venti metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;

b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;

c) le piantagioni arboree dei giardini;

d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il cinquanta per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato;

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l'effettiva destinazione del territorio, con riferimento alla definizione di bosco di cui ai commi 1, 2, 3, e 4; in esito all'accertamento, certificano la presenza o meno del bosco, l'esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento.

6. La certificazione di cui al comma 5 è resa con atto dell'ufficio comunale competente in materia forestale ed è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo.

7. La graficizzazione del bosco contenuta nella cartografia del PTPR è ricognitiva e probante salvo che sia diversamente certificato dai comuni ai sensi del comma 5. I comuni sono tenuti a segnalare e certificare le aree interessate dalla presenza del bene che non risultino individuate dalla cartografia del PTPR. Ai beni di cui al comma 1, ancorché non individuati nella Tavola B del PTPR, ai fini della tutela paesaggistica si applica la disciplina di cui al presente articolo. La Regione provvede all'adeguamento periodico della cartografia di riferimento.

8. Per i territori boscati, fatti salvi i casi di cui al comma 10, e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco, sono consentiti, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice, esclusivamente gli interventi di recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

9. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.

10. Nei casi di deroga espressamente previsti dalle presenti norme compatibilmente con la salvaguardia dei valori paesaggistici e di difesa del suolo, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, può essere consentita la trasformazione della superficie boscata. La trasformazione di cui al presente comma è subordinata alla realizzazione delle misure di compensazione previste dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, con le modalità di cui all'articolo 40 della l.r. 39/2002 e successive modifiche. In tal caso, la superficie trasformata concorre al calcolo della cubatura realizzabile e contribuisce alla determinazione del lotto minimo. Le aree oggetto di rimboschimento per compensazione rientrano tra i territori assimilati a bosco e sono soggette alle relative disposizioni di tutela.

11. Nei territori boscati sono fatti salvi i campeggi come definiti dall'articolo 2, comma 2, del R.R. n. 18 del 24 ottobre 2008 attuativo della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985. Eventuali ampliamenti dei campeggi esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 del R.R. n. 18/2008 il cui progetto è corredato della

relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere murarie, salvo quelle necessarie per la realizzazione dei servizi igienici. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.

Articolo 40 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. I beni di cui al comma 1 sono cartografati sulla CTR 1:10.000 solo per i Comuni che hanno trasmesso l'accertamento della presenza del bene sul proprio territorio comunale. Ai beni di cui al comma 1, ancorché non individuati nella Tavola B del PTPR, ai fini della tutela paesaggistica si applica la disciplina di cui al presente articolo.

3. La struttura della Regione Lazio che svolge le funzioni in materia di diritti collettivi ed usi civici ai sensi del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale e della legislazione regionale in vigore, certifica la presenza di detti beni.

4. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;

b) le terre possedute da comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;

c) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;

d) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) e c) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;

e) le terre pervenute agli enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;

f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.

5. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTPR; in tal caso si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR.

6. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di

redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purché sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

7. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 6, al mutamento di destinazione d'uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti al parere paesaggistico sullo strumento urbanistico adottato. Il parere può essere rilasciato anche in deroga alla disciplina dei paesaggi previa valutazione sulla compatibilità con valori paesaggistici da salvaguardare e con individuazione di misure atte a ridurre l'impatto delle trasformazioni sul paesaggio circostante ed alla preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice. Tale mutamento di destinazione non estingue l'uso civico e il conseguente vincolo paesaggistico fino all'alienazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 1/1986 e gli interventi previsti sono di conseguenza sottoposti all'autorizzazione paesaggistica.

8. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue previo esperimento delle procedure ai sensi dell'articolo 146 del Codice.

9. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Articolo 41 **Protezione delle zone umide**

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

2. I territori delle zone umide sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000, che costituisce il riferimento cartografico di base. In caso di contrasto tra la perimetrazione del PTPR ed i provvedimenti istitutivi l'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia sulla base degli atti istitutivi.

3. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

4. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate deve rimanere inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

5. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 4, oltre alle zone umide individuate dal PTPR, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente successivamente all'approvazione del Piano.

Articolo 42 Protezione zone di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice sono sottoposte a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:

a) le aree, gli ambiti ed i beni, puntuali e lineari, nonché le relative fasce di rispetto, già individuati dai PTP come adeguati dal PTPR, con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche di Stato in attuazione dell'Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali;

b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PTPR.

4. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.

5. Il PTPR ha individuato, ai sensi del comma 3, lettera a), le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, di interesse archeologico e le relative fasce di rispetto, che risultano censiti nel corrispondente repertorio e cartografati nelle Tavole B; tali beni comprendono:

a) beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, di cento metri;

b) beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche o documentarie ovvero da esplorazione di superficie, seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico, e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di cento metri lineari;

c) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono;

d) le aree costituite da ampie porzioni di territorio connotate come meritevoli di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

6. Per le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3, lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato;

b) per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;

c) è obbligatorio mantenere una fascia inedificabile dai singoli beni archeologici da recepire da parte della Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di Stato;

d) nei beni, e relative fasce di rispetto, di cui al presente comma, è comunque vietata l'installazione di cartelloni ed altre strutture per mezzi pubblicitari, salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo, nei nuovi strumenti urbanistici attuativi, di prevedere, ove possibile, l'eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela.

7. Per le aree di cui al comma 3, lettera b), individuate con provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, si applica la specifica disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, nel rispetto delle prescrizioni e procedure di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d).

8. In tutti i "paesaggi" individuati dal PTPR, nelle aree tutelate per legge di cui al presente articolo nonché per i beni paesaggistici tipizzati come beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, sono ammissibili, previo parere archeologico della Soprintendenza competente, interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d'iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della competente Soprintendenza riguardano in particolare attività di:

- protezione: con la realizzazione di staccionate in legno, recinzioni, coperture dirette e indirette, sia provvisorie che definitive, con strutture indipendenti dai manufatti archeologici, eliminazione di alberi, arbusti e siepi, movimenti di terra, realizzazione di schermature arboree;
- recupero: con interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, fino alla demolizione ed eventuale ricostruzione, eliminazione di superfetazioni;
- accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione ed alle opere provvisorie, e di reti per l'urbanizzazione primaria ed i necessari attraversamenti per gli allacci;
- ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno e realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni;
- valorizzazione: con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità, nonché dei parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene.

9. Nei casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e sistematico intervento di valorizzazione che riguardi non un singolo bene o sito ma una più vasta area archeologica, si interviene attraverso la realizzazione del parco archeologico e culturale di cui all'articolo 59.

10. In tutti i Paesaggi individuati dal PTPR, ove cogenti, per i beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II del Codice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, anche se non sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice.

CAPO IV Modalità di tutela dei Beni del patrimonio identitario regionale, individuati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134, lettera c), del Codice

Articolo 43 Aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie

1. Sono sottoposte a vincolo paesistico le aree agricole della Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo, che costituiscono testimonianza e permanenza dei caratteri di particolari periodi storici, come individuate e disciplinate ai successivi commi.

2. Le aree agricole della Campagna Romana, comprendono i lacerti del più vasto Agro Romano di cui oggi permangono zone residue ai margini dell'area metropolitana di Roma, costituendo i luoghi dell'identificazione del paesaggio storico-monumentale rappresentato dai vedutisti e descritto dai viaggiatori e dagli scrittori sin dal XVII secolo. Le aree agricole della Campagna Romana sono le porzioni di territorio che hanno ispirato la nascita dell'iconografia legata al paesaggio come rappresentazione del rapporto con il passato in cui la presenza di grandi complessi archeologici e monumentali si unisce ai valori naturalistici in un contesto agricolo di cui permangono testimonianze.

3. Le aree agricole delle Bonifiche Agrarie del XX secolo rappresentano la più vasta e recente trasformazione del paesaggio avvenuta nelle maremme tirreniche e nelle aree pianeggianti del Lazio, anche in adiacenza dei principali fiumi di rilevanza nazionale, come insieme di interventi di ordinata suddivisione fondiaria ai fini rurali, di opere idrauliche e di gerarchica canalizzazione delle acque, di imponenti interventi vegetazionali, di realizzazione di centri, borghi agricoli con i servizi e poderi.

4. Le aree agricole di cui al presente articolo sono individuate nelle Tavole B e descritte nel repertorio F1A dei beni del patrimonio identitario regionale ad esse associato e perimetrate in nove distinte planimetrie in scala 1:25.000 che in particolare riguardano:

a) Agro tiburtino-prenestino; nei Comuni di Castel San Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Guidonia Montecelio, Montecompatri, Palestrina, Poli, Roma, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo;

b) Valle dei fossi di Falcognana, Rudicelli e Vallerano; nei Comuni di Castel Gandolfo, Marino, Roma;

c) Tenuta di Casal del Marmo; nel Comune di Roma;

d) Valle del fiume Arrone e del fosso di Santa Maria di Galeria; nei Comuni di Fiumicino, Roma;

e) Valle del rio Palidoro e del fosso delle Cascate; nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Roma;

f) Valle dei fossi Tebbia, Teppia e del Passo; nei Comuni di Artena, Cisterna di Latina, Cori, Latina;

g) Bonifica pontina in località Fossa; nei Comuni di Bassiano, Pontinia, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina;

h) Piana del fiume Liri fra i fiumi Gari e Sacco; nei Comuni di Cassino, Colfelice, Esperia, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Ambrogio del Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano;

i) Piana di Furbara e Santa Severa; nei Comuni di Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa.

5. Ai beni di cui al presente articolo si applica la disciplina dei Paesaggi di cui al Capo II delle presenti norme.

Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico gli Insediamenti urbani storici che includono gli organismi urbani di antica formazione e i centri che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo.

2. I beni di cui al comma primo sono gli organismi urbani che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione; essi comprendono oltre ai tessuti storici costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi ineditati, le ville, i parchi e i giardini storici periurbani e le relative fasce di rispetto anche elementi storici isolati pertinenti alle più antiche fasi di frequentazione. Essi sono individuati sulle Tavole B e descritti nel repertorio F1B dei beni del patrimonio identitario regionale.

3. La perimetrazione degli Insediamenti urbani storici di cui al presente articolo è stata effettuata attraverso l'individuazione sulla CTR delle configurazioni urbane illustrate nelle planimetrie storiche redatte antecedentemente e immediatamente dopo l'avvento dello Stato unitario e rilevate dal Catasto Gregoriano 1820-40 e dalla cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L'eventuale sostituzione interna all'abitato di porzioni, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione.

4. La fascia di rispetto si estende per una profondità di centocinquanta metri a partire dalla perimetrazione del bene accertata come indicato nel precedente comma; all'interno della perimetrazione di tale fascia, ogni modificazione dello stato dei luoghi è sottoposta all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del Codice stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi da 13 a 17.

5. Non rientrano nei beni paesaggistici identitari di cui al presente articolo le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.

6. Con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all'interno della perimetrazione dell'insediamento urbano storico sono sottoposte all'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, i seguenti interventi, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380/2001, lettere:

d) interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione;

e.1) nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%;

e.4) installazioni di torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione con l'esclusione delle antenne televisive e paraboliche per le singole utenze;

e.6) interventi pertinenziali superiori al 20%;

f) interventi di ristrutturazione urbanistica.

7. I rimanenti interventi elencati al comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380/2001 avvengono, sempre con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale, previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

8. Le previsioni dei commi 6 e 7 non si applicano alle porzioni comprese nell'insediamento urbano storico e individuate nella Tavola A come paesaggi dei parchi, ville e giardini storici, o come paesaggi dell'insediamento storico diffuso, per le quali, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, si applica la disciplina dei relativi paesaggi.

9. Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell'integrazione fra territorio e insediamento urbano. L'insieme delle finiture che caratterizzano l'aspetto esteriore degli edifici è specificato, nel rispetto di quanto previsto dai commi

successivi, dal “Regolamento paesaggistico delle Unità geografiche” con particolare riferimento a tipi, forme, e materiali da usarsi nelle coperture, nei prospetti, nonché tutti quegli elementi secondari o accessori che contribuiscono alla definizione dell’immagine complessiva delle facciate, quali porte, finestre, imposte, ringhiere, pluviali, ecc.

10. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l’esterno degli edifici, un particolare valore, sia per la capacità di sottolineare l’architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto il PTPR prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:

- a) i progetti di nuovi edifici e di recupero di quelli esistenti debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si intende usare;
- b) la coloritura dei manufatti edilizi deve sempre sottolineare l’architettura della facciata, evidenziando quando presenti i piani di profondità e l’articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell’intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l’equilibrio dei valori architettonici presenti;
- c) ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in proprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà;
- d) è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio; è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale. Per gli altri tipi di manufatti va privilegiato l’uso di quest’ultimo materiale;
- e) le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terre. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. Ove gli stessi siano realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino. Qualora una parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere tinteggiata con i colori di detti materiali. I rilievi realizzati in “trompe l’oeil” devono essere conservati e ripristinati;
- f) gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell’edificio;
- g) per la determinazione dei colori originali va effettuata l’analisi stratigrafica sull’intonaco e se possibile un’indagine iconografico-storica.

11. Con riferimento ai manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, di cui alla Parte II del Codice, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del DPR 380/2001, che devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all’aspetto esterno, sia all’impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi. Gli interventi consentiti debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell’edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell’edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate ed all’eliminazione delle superfetazioni;
- b) in generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti: i gabinetti pensili, le verande ed i ballatoi, gli elementi realizzati in tutto o in parte con strutture precarie o con materiali diversi dalla muratura;

c) il criterio per la scelta dei colori deve essere quello desunto da apposite analisi stratigrafiche e iconografiche, effettuate per i fondi di prospetto e per i rilievi. La coloritura degli esterni deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al comma 10.

12. Per i manufatti d'interesse estetico tradizionale costituiscono riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) i manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla marsigliese ovvero diversamente se ciò discende dai caratteri specifici dei manufatti tradizionali;

b) gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati preferibilmente in legno e verniciati, le imposte debbono essere a persiane o a scuri. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso ai locali di servizio, è consentito l'uso di altri materiali purché armonizzati con il contesto;

c) la tinteggiatura esterna deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente comma 10.

13. La fascia di rispetto dell'insediamento urbano storico, di cui al comma 4, deve essere mantenuta integra ed in edificabile fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

14. Nella fascia di rispetto di cui al comma 4, ad esclusione delle porzioni ricadenti nei paesaggi dei parchi, ville e giardini storici e dell'insediamento storico diffuso, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato sul BUR sono attuabili alle seguenti condizioni:

a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di trenta metri a partire dal perimetro dell'insediamento urbano perimetrato; possono comunque essere realizzate le opere pubbliche ed eventuali interventi nelle zone B di completamento di cui al D.M. 1444/1968 nei lotti interclusi;

b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice.

15. Nell'ambito della fascia di rispetto di cui al comma 4 gli strumenti di nuova formazione o le varianti agli strumenti vigenti possono prevedere piazzole parcheggi, piazzole di sosta, servizi ed interventi utili alla sistemazione delle fasce di rispetto ed alla accessibilità e alla fruizione dei centri e nuclei storici.

16. Nelle porzioni della fascia di rispetto di cui al comma 4, ricadenti nei Paesaggi dei parchi, ville e giardini storici e dell'insediamento storico diffuso, si applicano le disposizioni della relativa disciplina.

17. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato e ricadente nella fascia di rispetto di cui al comma 4 è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al cinque per cento e non superiore a cinquanta metri cubi.

18. Agli insediamenti urbani storici, con relativa fascia di rispetto, individuati nell'ambito dei provvedimenti istitutivi di vincolo di cui all'articolo 136 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica, in luogo delle disposizioni di cui al presente articolo, l'articolo 30.

19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all'insediamento urbano storico sito Unesco - centro storico di Roma. L'applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell'8 settembre 2009).

Articolo 45 Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico in quanto beni del patrimonio identitario regionale i borghi dell'architettura rurale nonché i beni singoli dell'architettura rurale con relativa fascia di rispetto per una profondità di cinquanta metri, individuati nelle Tavole B ed elencati nel repertorio F1B.

2. Nell'ambito dei beni di cui al comma 1, salvo quanto previsto nel comma 6, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, articolo 3, DPR 380/2001 e s.m.i.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rispetto delle tipologie tradizionali e nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 44 per i manufatti di interesse estetico tradizionale.

4. Nei borghi rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere conservati in coerenza con l'impianto originario.

5. I beni singoli dell'architettura rurale hanno una fascia di rispetto percettivo e paesaggistico di una profondità di cinquanta metri da calcolare dal perimetro esterno del manufatto estetico tradizionale censito. La graficizzazione

nella Tavola B del PTPR della fascia è indicativa ed il riferimento per l'accertamento dell'estensione della fascia è costituito dal foglio catastale.

6. All'interno della fascia di cui al comma 5 non è consentita l'ubicazione di nuovi edifici, salvo che essi siano legati alla conduzione agricola dei suoli, previa autorizzazione paesaggistica e purché siano prioritariamente recuperati i manufatti esistenti con i quali i nuovi debbono formare un nuovo complesso unitario.

Articolo 46 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico, in quanto beni del patrimonio identitario regionale, i beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e le relative fasce di rispetto, costituiti dalle strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei processi di antropizzazione del territorio. Tali beni rappresentano elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio e sono individuati nelle Tavole B ed elencati nei repertori F2, F3, F4, F5, F6.
2. I beni archeologici di cui al presente articolo sono:
 - a) beni individuati costituiti da beni scavati, resti archeologici e complessi monumentali conosciuti nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative fasce di rispetto della profondità di cento metri;
 - b) beni individuati noti da fonti bibliografiche, documentarie o da esplorazione di superficie, seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative fasce di rispetto, della profondità di cento metri;
 - c) ambiti di rispetto archeologico che comprendono ridotte porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al presente comma è integrata da altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, soprattutto come quadro d'insieme e delle visuali che di essi e che da essi si godono.
3. Ai beni di cui al comma 2 si applica la disciplina prevista per le zone di interesse archeologico di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a).
4. I beni storici di cui al presente articolo sono costituiti da: manufatti edilizi rappresentanti l'identità della comunità locale aventi sia carattere monumentale, quali edifici civili, chiese, complessi religiosi, che estetico-tradizionale legati all'uso del territorio, quale quello agricolo, come casali, mulini, fontanili. Ai beni di cui al presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 44, comma 12, per i manufatti di interesse estetico tradizionale.
5. Nei beni di cui al presente articolo è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi di tutela.

Articolo 47 Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico in quanto beni del patrimonio identitario regionale, testimonianza della bonifica agraria nella pianura pontina, i canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuno, come di seguito elencati: il Canale delle Acque Alte già Canale Mussolini, Canale di Fosso Spaccasassi, Canale del Fiume Astura, Canale delle Acque Medie, Canale della Botte, Canale della Schiazza, Canale della Selcella; Canale della bonifica agraria nella piana di Fondi: Canale Pedemontano.
2. Ai beni di cui al comma precedente si applicano le norme di cui all'articolo 36, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
3. Non rientrano nei beni paesaggistici identitari di cui al presente articolo le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.
4. Le fasce di rispetto devono rimanere integre ed inedificabili per una profondità di centocinquanta metri per parte. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato sul BURL, con l'esclusione delle destinazioni agricole corrispondenti alle zone E di cui al DM 1444/1968, sono attuabili alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di cinquanta metri a partire dall'argine, con l'eccezione delle opere pubbliche che possono comunque essere realizzate;
 - b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
5. Nella fascia di rispetto sono comunque ammesse delle opere pubbliche finalizzate alla fruizione e alla valorizzazione dei beni.

Articolo 48 **Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto**

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico in quanto beni del patrimonio identitario regionale le cavità carsico-ipogee di cui alla l.r. 20/1999, le forme e i monumenti geomorfologici, le sorgenti importanti per chimismo, i depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi, individuati nella Tavola B e censiti nei relativi repertori.
2. I beni di cui al presente articolo sono ubicati prevalentemente al di fuori delle strutture urbane e costituiscono peculiarità paesaggistiche in quanto luoghi riconoscibili della forma fisica del territorio laziale.
3. I beni di cui al presente articolo sono costituiti da localizzazioni puntuali e d'ambito e sono tutelati, nelle parti già note, con la relativa fascia di rispetto, che deve essere mantenuta integra ed inedificabile per una profondità di cinquanta metri.
4. Non rientrano nei beni di cui al presente comma, qualora ricadenti all'interno della fascia di rispetto, le aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.

CAPO V Interventi particolari

Articolo 49 Interventi su ville, parchi e giardini storici

1. Ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), del Codice sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, ancorché non tutelati dalle disposizioni della parte II del Codice, si distinguono per la loro non comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesaggistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, che connotano il paesaggio o presentano un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali e che siano oggetto di specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque compresi all'interno degli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico.
3. Sui beni di cui al comma 2 sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria – con esclusione della totale demolizione con o senza ricostruzione – ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.
5. Interventi diversi da quelli di cui al comma 3 possono essere effettuati esclusivamente con progetti concordati d'intesa fra Comune, Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo; la Regione aderisce all'intesa tramite deliberazione di Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, il Comune tramite deliberazione di Consiglio comunale; l'intesa deve sottendere finalità pubbliche e/o di interesse pubblico e non ha efficacia urbanistica.

Articolo 50 Salvaguardia delle visuali

1. Ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche.
2. Il PTPR garantisce la salvaguardia delle visuali attraverso la protezione dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela. Tali beni sono individuati nella Tavola A, descritti nelle relative schede e disciplinati secondo le seguenti modalità di tutela sempreché ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice.
3. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.
4. Per i percorsi panoramici di crinale e di mezzacosta, sul lato a valle delle strade possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale,

misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a cinquanta metri, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

5. La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite, la messa a dimora di essenze vegetali, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alle norme del PTPR.

6. Per il territorio di Roma, il PTPR individua, altresì, nella Tavola A - sistemi ed ambiti di paesaggio, aree di visuale. In tali aree, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, le richieste di trasformazione devono essere corredate da appositi studi delle visuali per la salvaguardia dei quadri panoramici e dei punti di vista da cui essi sono percepibili, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5.

Articolo 51 Attività estrattive

1. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice salvo quanto previsto nei commi 2 e 4.

2. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle modalità di cui ai commi 7 e 8, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree individuate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti in evoluzione e paesaggio agrario di continuità, quando non compresi nelle fasce di rispetto delle coste marine e lacuali, nei territori superiori ai milleduecento metri sul livello del mare, nelle aree naturali protette, nei boschi di cui all'articolo 39 salvo quanto disposto dal comma 5 nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) con riferimento all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere.

3. Nel caso in cui nel PRAE siano individuati poli estrattivi ovvero, in base ai criteri indicati nel PRAE medesimo, nel PTPG siano individuate localizzazioni per le attività estrattive che interessano paesaggi diversi dal paesaggio degli insediamenti in evoluzione e dal paesaggio agrario di continuità, i poli e le localizzazioni stesse potranno essere approvate previa variante al PTPR con le procedure semplificate di cui all'articolo 23, comma 7, della l.r. 24/1998 nel rispetto dell'articolo 143, comma 2, del Codice.

4. L'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8. L'ampliamento ricadente nei beni paesaggistici non può superare il cinquanta per cento della superficie di cava già autorizzata ai sensi della l.r. 17/2004 e non è comunque consentito, nelle aree individuate dal PTPR come ambiti di paesaggio naturale, naturale agrario e dell'insediamento storico diffuso e negli altri paesaggi se compresi nelle fasce di rispetto degli insediamenti urbani storici, delle coste marine e lacuali nonché nei territori superiori ai milleduecento metri sul livello del mare, nelle aree naturali protette, nei boschi di cui all'articolo 39, salvo quanto disposto al successivo comma 5. Ogni ampliamento è altresì subordinato alla dimostrazione, amministrativa e documentale, dell'avvenuto recupero paesaggistico di cui al seguente comma 7.

5. Nei casi di cui ai commi 2 e 4 l'autorizzazione paesaggistica deve contenere la valutazione di compatibilità con gli obiettivi di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per gli ambiti di paesaggio interessati dalle attività di cava; per le aree di interesse archeologico è necessario il preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica; per le aree delle Università agrarie e le zone gravate da usi civici è necessario il parere della Direzione regionale competente. Per le aree non oggetto di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157 del Codice che, ancorché individuate nel PTPR come paesaggio naturale, risultino ricoperte dalla vegetazione arbustiva se assimilabile a macchia bassa o anche da vegetazione arborea limitatamente ai cedui, le attività di cui ai commi 2 e 4 sono consentite previo parere dell'organo della Regione Lazio competente per le aree boscate che, in collaborazione con il Comune ne accerta la natura e prescrive le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo obbligatorio e pari almeno al 100 per cento della superficie boscata oggetto di trasformazione.
6. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio ai sensi della l.r.17/2004 alla data di apposizione di un vincolo paesaggistico in area precedentemente non vincolata, possono proseguire l'attività nei limiti dei progetti già autorizzati. La eventuale proroga di tali autorizzazioni può essere rilasciata esclusivamente previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. In tal caso l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8 ai fini di un adeguato recupero ambientale per la compatibilità di tutela paesaggistica del territorio. La proroga delle attività di coltivazione di cave o torbiere legittimamente in esercizio ai sensi della l.r. 17/2004, per le quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, è consentita, nei limiti dei progetti già autorizzati, in deroga ai commi 1, 2 e 4, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
7. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2, 4 e 6 è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque deve avere inizio prima dell'ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesaggistico-ambientale.
8. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri morfologici e naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero acquisiscono il parere paesaggistico secondo le procedure di cui al comma 9. I piani possono riguardare progetti di restauro paesaggistico e la riutilizzazione a fini culturali o di pubblico interesse delle aree escavate.
9. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi piani sono corredati dalla relazione paesaggistica di cui all'articolo 54 che costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesaggistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2, 4 e 6.
10. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 7 e 8 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie alla Direzione regionale competente in materia di tutela paesaggistica.

Articolo 52 Aziende agricole in aree vincolate

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice e comunque individuate dal PTPR, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati alle attività agricole. In caso di preesistenze, i nuovi interventi sono subordinati al recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione della totale demolizione e ricostruzione per i beni identitari dell'architettura rurale individuati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del Codice, per i manufatti rurali anteriori al 1945 o comunque per gli edifici esistenti aventi valore estetico tradizionale. Le nuove costruzioni sono consentite esclusivamente se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati, se in deroga alle norme del PTPR, all'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999 e sono corredati della relazione paesaggistica di cui all'articolo 54.
3. Il PUA di cui al precedente comma consente deroghe al lotto minimo ed al dimensionamento degli annessi agricoli previsti nella disciplina dei paesaggi. In ogni caso il PUA non consente deroghe agli indici edificatori per le strutture adibite a scopo abitativo stabiliti dalla disciplina dei paesaggi o dagli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittivi.
4. Previa approvazione di un PUA è, altresì, consentito l'inserimento delle funzioni ed attività compatibili di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), l.r. 38/1999, così come disciplinate dal regolamento regionale 11/2015 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche), fermo restando l'obbligo del recupero del patrimonio edilizio esistente, con esclusione della totale demolizione e ricostruzione per i beni identitari dell'architettura rurale individuati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del Codice, per i manufatti rurali anteriori al 1945 o comunque per gli edifici esistenti aventi valore estetico tradizionale. In ogni caso l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente ove sia già presente l'infrastrutturazione viaria necessaria alla accessibilità.
5. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono mantenere, ripristinare e riproporre le tipologie edilizie e gli elementi architettonici degli edifici rurali, impiegando i materiali e le finiture tradizionali. La relazione paesaggistica di cui all'articolo 54 deve contenere elementi di valutazione sul rapporto con il contesto agrario circostante ed indicare le azioni per la mitigazione dell'impatto sul paesaggio.

Articolo 53 Interventi di sistemazione paesaggistica e promozione della qualità architettonica

1. In tutti i paesaggi sono consentiti interventi di sistemazione paesaggistica delle aree interessate da modificazioni della morfologia dei luoghi o soggette a rischio di alterazioni per fenomeni naturali o attività antropiche, ai soli fini della ricostituzione dei profili naturali del terreno, della riutilizzazione dell'area a fini culturali, ricreativi e per attività sportive all'aperto.
2. Tali interventi sono realizzati tramite soluzioni progettuali di qualità paesaggistica in coerenza con gli obiettivi di tutela individuati dal PTPR per l'ambito di paesaggio interessato e sono attivati d'intesa tra i Comuni, le strutture regionali competenti per la pianificazione paesaggistica e per l'urbanistica ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, anche tramite concorsi per idee con procedure di evidenza pubblica.

3. La Regione attraverso il PTPR promuove la qualità architettonica degli insediamenti; a tal fine le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per la realizzazione degli interventi di qualità architettonica previsti dalla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi quando siano alternativi alla conservazione dei caratteri costruttivi e dei materiali e delle tipologie tradizionali.

CAPO VI **Attuazione**

Articolo 54 **Relazione paesaggistica**

1. Nelle zone interessate dai beni di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice, è corredata dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 e smi.
2. La relazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica di conformità con riferimento specifico alla disciplina di tutela contenuta nel PTPR e di compatibilità dell'intervento con la natura del bene paesaggistico da tutelare, anche con riferimento al quadro conoscitivo di cui alla Tavola C del piano.
3. Per le opere in deroga previste dalle presenti norme o dalla l.r. 24/1998 la relazione paesaggistica è integrata dalla indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento rispetto alle possibili alternative di localizzazione, dalle misure proposte per la mitigazione e la compensazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio, degli elementi utili a valutare la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dal PTPR per l'ambito considerato; le trasformazioni proposte dovranno comunque essere ispirate al principio di minor consumo del suolo.

Articolo 55 **Piani urbanistici attuativi in zona vincolata**

1. I piani urbanistici attuativi, ivi inclusi quelli in accordo di programma, che interessano, anche parzialmente, beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, devono essere corredata dalla relazione paesaggistica e approvati secondo le norme vigenti.
2. La relazione paesaggistica deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:
 - a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti con riferimento all'iter procedurale seguito;
 - b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
 - c) descrizione dello stato iniziale del contesto e delle specifiche componenti paesaggistiche da tutelare;
 - d) collocazione nel contesto territoriale con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
 - e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
 - f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
 - g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.
3. In ogni caso, la relazione paesaggistica deve contenere una valutazione della conformità in rapporto alle specifiche modalità o disciplina di tutela definite dal PTPR per i beni o per gli ambiti e della compatibilità delle trasformazioni proposte, in rapporto alla natura dei beni ed agli obiettivi di qualità paesaggistica individuati nel PTPR, anche con riferimento al quadro conoscitivo di cui alla Tavola C del piano. Le trasformazioni proposte dovranno comunque essere ispirate al principio di minor consumo del suolo.
4. I piani attuativi di cui al comma 1 sono inviati dal comune alla Regione ed al Ministero. La Regione, nell'ambito della procedura volta al rilascio del parere paesaggistico sul piano attuativo, acquisisce ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990 il concerto del Ministero sulla rispondenza dello stesso alle norme di tutela del paesaggio, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 56 **Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi. Il PTPR individua, mediante specifici strumenti, progetti mirati e misure incentivanti per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale. Nell'allegato alle norme "linee guida per la valorizzazione del paesaggio" e nei relativi elaborati grafici sono individuati gli ambiti prioritari ai sensi dell'articolo 143 comma 8 del Codice.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, il Ministero, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati, in correlazione con la programmazione europea, nazionale e regionale ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale nonché con la pianificazione urbanistica adeguata o conformata al PTPR.
3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:
 - a) i programmi di intervento per il paesaggio;
 - b) i programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali e del paesaggio agrario;
 - c) i programmi di intervento per parchi culturali ed archeologici;
 - d) i piani attuativi comunali con valenza paesaggistica.
4. In base agli obiettivi di qualificazione paesaggistica i programmi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 definiscono le strategie di valorizzazione paesaggistica, le azioni ammissibili, le categorie di intervento i risultati e gli impatti previsti, le procedure di gestione delle risorse pubbliche e private, le forme di concertazione tra i soggetti pubblici e privati.

Articolo 57 **Programmi di intervento per il paesaggio**

1. I programmi di cui all'articolo 56, comma 3, lettera a), ivi compresi se del caso i programmi di dismissione e valorizzazione di beni demaniali, riguardano ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
2. I programmi di cui al comma 1 definiscono azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino e mantenimento dei beni paesaggistici in conformità con la disciplina di tutela del PTPR e sulla base delle linee guida allegate alle presenti norme ed quantificano le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi stessi.
3. A fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche su proposta degli enti locali, sentita la commissione consiliare, adotta un apposito schema del programma che è pubblicato nel BURL ed è trasmesso ai comuni interessati per l'affissione presso i rispettivi albi pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse o eventuali osservazioni.
4. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, trasmettono alla Regione le manifestazioni di interesse e le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva.
5. La Giunta regionale, sulla base delle manifestazioni di interesse, delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 4, sentita la commissione consiliare, approva il programma entro i successivi sessanta giorni. Il programma approvato è pubblicato nel BUR.
6. I comuni con delibera di consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto nel programma approvato, in partenariato con altri soggetti pubblici o privati, approvano la progettazione definitiva relativa ai singoli interventi ed i relativi quadri economico finanziari attivando le eventuali procedure di variante urbanistica nonché le procedure selettive ove previste. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche e/o private; in tal caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.

Articolo 58 Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali

1. I programmi di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b), sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi e degli insediamenti agricoli, degli edifici, dei manufatti e dei complessi architettonici rurali presenti sul territorio regionale, di seguito denominati architetture rurali, che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell'economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione incentiva la conservazione dell'originaria destinazione d'uso, la salvaguardia dei paesaggi agrari, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. Rientrano tra le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII ed il XIX secolo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali), anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle relative attività produttive e di servizio del territorio, espressione del paesaggio agrario postunitario, caratterizzato dall'azione di colonizzazione del territorio mediante appoderamenti, bonifiche e frazionamenti fondiari.
3. Con i programmi di cui al comma 1 la Regione promuove il recupero e valorizzazione dei paesaggi agrari e delle architetture rurali presenti nel proprio territorio individuate, sentita la Soprintendenza competente, anche attraverso ricerche o censimenti.
4. I programmi di intervento di cui al comma 1, redatti in conformità con la disciplina di tutela del PTPR e sulla base degli ambiti prioritari individuati nelle linee guida allegate alle presenti norme sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 57.
5. I programmi di cui al comma 1 stabiliscono:
 - a) la definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del paesaggio agrario e delle architetture rurali al fine di assicurarne il restauro e risanamento conservativo, anche ai fini del recupero funzionale, nel rispetto dei criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi definiti dalla normativa statale o da misure europee per tipologie analoghe;
 - b) la previsione degli incentivi volti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e delle relative procedure di concessione dei contributi, in base alle diverse tipologie di architetture rurali ed ai caratteri dei paesaggi agrari circostanti da recuperare;
 - c) le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari nonché di verifica sull'attuazione degli interventi stessi.
6. Le aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie, i Borghi dell'architettura rurale e i beni singoli dell'architettura rurale e le relative fasce di rispetto individuati dal PTPR nelle Tavole B costituiscono ambiti prioritari ai fini della realizzazione dei programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PTPR, censiscono le architetture rurali presenti sul territorio comunale e propongono ulteriori ambiti da considerare prioritari ai fini dei programmi di intervento di cui al comma 1.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo la Regione provvede con le risorse proprie, con i fondi ripartiti tra le regioni ai sensi della l. 378/2003, con i fondi previsti da altra normativa statale o europea nonché con eventuali proventi derivanti da sponsorizzazioni, lasciti o erogazioni liberali.

Articolo 59 Programmi di intervento per parchi culturali ed archeologici

1. I programmi di cui all'articolo 56, comma 3, lettera c), individuano, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi culturali e archeologici, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare l'identità della comunità locale e dei luoghi.
2. I parchi di cui al comma 1 possono comprendere anche zone esterne alle aree vincolate ed essere pertinenti sia a beni architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia ad aspetti della letteratura e della tradizione religiosa e popolare.
3. I programmi di intervento di cui al comma 1, definiscono, in conformità alla disciplina del PTPR e sulla base delle linee guida allegate alle presenti norme, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, la disciplina d'uso del parco culturale ed archeologico, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione, promozione e valorizzazione. I programmi individuano altresì gli interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e privati.
4. I programmi di intervento di cui al comma 1, redatti in conformità con la disciplina di tutela del PTPR e sulla base delle linee guida allegate alle presenti norme sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 57.
5. I programmi per i parchi culturali ed archeologici sono recepiti in apposite convenzioni tra Regione, le amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti ed eventuali associazioni ed organizzazioni culturali, che istituiscono il parco culturale ed archeologico.

Articolo 60 Piani attuativi con valenza paesaggistica

1. I piani di cui all'articolo 56, comma 3, lettera d), sono strumenti urbanistici attuativi redatti nel rispetto della disciplina di tutela del PTPR e delle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti impositivi di vincolo o nella Tavola D "Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni" mediante i quali i comuni definiscono una più puntuale disciplina delle trasformazioni territoriali previste dal PTPR.
2. I piani di cui al comma 1, corredati della relazione paesaggistica di cui all'articolo 54, al fine di esplicitare la propria valenza disciplinano in particolare:
 - a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani periferici;
 - b) la riqualificazione delle aree particolarmente degradate;
 - c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di rispetto;
 - e) il rispetto delle visuali dei beni paesaggistici presenti;
 - f) l'inserimento di impianti vegetazionali anche ai fini della definizione dei margini dell'insediamento.
3. I piani attuativi di cui al comma 1 verificano le perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni.
4. I piani attuativi comunali con valenza paesaggistica di cui all'articolo 34, comma 7, e 35, comma 8, prevedono il recupero urbanistico dei territori ricadenti nella fascia di rispetto, distinguendo gli ambiti fortemente compromessi, con possibilità di recupero edilizio dei manufatti esistenti o di ristrutturazione urbanistica, da quelli su cui intervenire con ripristino ambientale e paesaggistico.
5. I piani attuativi con valenza paesaggistica a seguito dell'approvazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 55 comma 4, costituiscono integrazione o specificazione del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 del Codice.

Articolo 61 Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesaggistico

1. Le varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesaggistico, che interessino beni paesaggistici, possono essere adottate dai comuni, ai sensi della l.r. 28/1980 e successive modifiche, al fine del recupero dei nuclei edilizi abusivi perimetrati, nelle aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei paesaggi degli insediamenti urbani, in evoluzione e agrario di continuità, fermo restando il rispetto delle modalità di tutela dei beni di cui all'articolo 134, comma 1, lettere b) e c) del Codice.
2. Esclusivamente ai fini del soddisfacimento degli standard di cui all'articolo 3 del D.M. 1444/1968, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di reperirli all'interno delle aree di cui al comma 1, ed all'eventuale inserimento di lotti interclusi o di edifici adiacenti alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, la variante di cui al comma 1 è consentita anche nei rimanenti paesaggi limitatamente alle aree immediatamente limitrofe all'urbanizzato, con esclusione delle aree boscate e nel rispetto dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere b) e c), del Codice.
3. I comuni definiscono, nelle varianti di cui al comma 1, norme e prescrizioni per gli interventi finalizzati al risanamento ed alla riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati.
4. I comuni che, in applicazione della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, sono tenuti a darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i necessari adeguamenti al PTPR stesso.
5. Nella Tavola C sono individuati ambiti di rischio paesaggistico in cui sono stati rilevati fenomeni di frazionamento fondiario con insediamenti in zona agricola, di estrema parcellizzazione dei fondi agricoli e concentrazione di diffusi interventi di trasformazione a bassa densità edilizia anche con manufatti impropri nonché attività non compatibili con i beni paesaggistici; in tali ambiti i comuni attivano sistematiche forme di controllo dello stato di fatto, intervenendo con attività di vigilanza nelle situazioni di rischio individuate dal PTPR, in particolare nei beni paesaggistici.
6. In sede di adeguamento o conformazione al PTPR degli strumenti urbanistici generali i comuni rendono conto dell'attività di vigilanza effettuata sugli ambiti di cui al comma precedente evidenziando conseguenti misure urbanistiche e/o repressive attivate.
7. Le varianti di cui al presente articolo seguono le procedure di adeguamento e conformazione al PTPR previste all'articolo 65.

CAPO VII **Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione**

Articolo 62 **Rapporto tra PTPR e gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica**

1. Il PTPR costituisce lo strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 1 della l.r. 38/1999 "Norme sul Governo del Territorio"; in base all'articolo 8 costituisce anticipazione, integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale, di seguito denominato PTRG.
2. Il PTPR costituisce riferimento prescrittivo per i beni di cui all'articolo 134 del Codice, ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo ai sensi dell'articolo 2 per la restante parte del territorio e prevede, ai sensi dell'articolo 145 del Codice, misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione nonché con piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. I piani di Bacino, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., devono tenere conto delle esigenze della tutela paesaggistica privilegiando scelte con essa compatibili. Il PTPR ed il Piano di bacino agiscono in forma concorrente attraverso i procedimenti autorizzativi previsti dalle disposizioni legislative di ciascuna materia, che verificano la rispondenza degli interventi proposti alle previsioni dei rispettivi strumenti territoriali.
4. Il PTPR, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è sovraordinato alla pianificazione urbanistica e le previsioni in esso contenute sono prevalenti, per le aree interessate dai beni paesaggistici, sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali. Gli Enti competenti per la pianificazione urbanistica, conformano i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica ed adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alle previsioni del PTPR con le procedure di cui all'articolo 65. Ai sensi dell'articolo 145 comma 4 del Codice i limiti derivanti alla proprietà da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

Articolo 63 **Norme di salvaguardia in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi del comma 3 dell'articolo 145 del Codice**

1. La Regione, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati alla data di pubblicazione dell'approvazione del PTPR, ove riscontri la necessità di modifiche ai fini della conformità al PTPR approvato le apporta d'ufficio ove consentito, ovvero indica al comune gli adeguamenti da apportare. Ove, a seguito delle modifiche sia necessaria una nuova adozione dello strumento urbanistico si segue ai fini dell'adeguamento o conformazione la procedura di cui all'articolo 65; negli altri casi sullo strumento approvato è acquisito il parere di cui all'articolo 65, comma 5.
2. Ad integrazione di quanto recepito nel PTPR approvato a seguito delle segnalazioni effettuate come osservazione al PTPR adottato, i comuni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 65, possono segnalare, con adeguata documentazione, i perimetri delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonché quelle relative agli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR, purché conformi ai PTP approvati ai fini della proposta di modifica puntuale degli elaborati del PTPR di cui al comma 8 del medesimo articolo 65, previa verifica del rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/1998.
3. Ai fini della approvazione degli strumenti urbanistici attuativi adottati alla data di pubblicazione dell'approvazione del PTPR, deve essere acquisito il parere paesaggistico per la verifica della conformità al PTPR approvato ai sensi dell'articolo 55, comma 4.
4. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l'entrata in vigore della l.r. 24/1998 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR purché conformi ai PTP approvati nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/1998.

5. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo la data di pubblicazione dell'adozione del PTPR e prima della data di pubblicazione dell'approvazione del PTPR purché conformi al PTPR adottato.
6. Le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi comunque denominati approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/1998 possono essere completate per le parti non attuate previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica che valuti la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PTPR.
7. Eventuali varianti agli strumenti di cui ai commi 4, 5 e 6 seguono la procedura di cui all'articolo 55.

Articolo 64 Norma transitoria per le aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela

1. Gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi dell'articolo 63 del PTPR adottato sono recepiti nel PTPR approvato, seppur non graficizzati nelle Tavole A del PTPR stesso.

Articolo 65 Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR

1. I piani urbanistici generali vigenti si adeguano alle previsioni del PTPR entro due anni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione.
2. Al fine di agevolare e coordinare l'adeguamento di cui al comma 1, gli enti competenti per la pianificazione urbanistica utilizzano gli strumenti informativi determinati con deliberazione di Giunta regionale del 2 ottobre 2018, n. 553, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 del 16 ottobre 2018, avvalendosi del Database Geotopografico e della relativa Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5.000 quale strato informativo di base.
3. L'adeguamento si svolge attraverso le procedure previste dalla normativa vigente per le varianti urbanistiche, e fermo restando l'espletamento delle attività previste dalla normativa ambientale. L'Ente competente per la pianificazione urbanistica trasmette alla Regione ed al Ministero la variante adottata nei termini di cui al comma 1, ai fini dell'adeguamento al PTPR dello strumento urbanistico vigente, unitamente alle osservazioni ed alle proposte di controdeduzione, con l'individuazione puntuale degli adeguamenti alla tutela paesaggistica e delle modifiche a tal fine apportate.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, la Regione convoca una conferenza ai fini paesaggistici ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, a cui partecipano la Regione, il Ministero e l'Ente competente per la pianificazione urbanistica per la verifica dell'adeguamento proposto. All'esito della conferenza è approvato un documento nel quale si individuano gli adeguamenti conformi al PTPR nonché le eventuali ulteriori modifiche necessarie per il rispetto della normativa di tutela dei beni paesaggistici posta dal PTPR. La conferenza si esprime anche sulle proposte di semplificazione di cui agli articoli 68 e 69 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143, commi 4 e 5, del Codice, nonché sulle eventuali proposte di cui al comma 8.
5. La variante allo strumento urbanistico generale è approvata secondo le procedure previste dalla specifica normativa e nel rispetto del documento di cui al comma 4.
6. La Regione trasmette il piano di cui al comma precedente approvato al Ministero che, sulla base della avvenuta conclusione dell'iter di adeguamento dello strumento urbanistico al PTPR, rilascia il parere previsto dall'articolo 146, comma 5, del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Dalla verifica dell'adeguamento decorrono le disposizioni di semplificazione di cui all'articolo 143, commi 4 e 5, del Codice.
7. L'eventuale parere negativo deve essere motivato limitatamente alle difformità ai contenuti del documento di cui al comma 4.
8. Qualora gli approfondimenti prodotti dall'Ente competente per la pianificazione urbanistica, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, facciano emergere più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici nonché della individuazione dei paesaggi, l'Ente stesso, nella variante di cui al comma 3 può formulare motivate e documentate proposte di modifica puntuale degli elaborati del PTPR, per la valutazione congiunta da parte del Ministero e della Regione nell'ambito della conferenza di cui al comma 4. Le eventuali modifiche agli

elaborati del PTPR, su cui si è convenuto in sede di conferenza, sono recepite nel PTPR in sede di aggiornamento periodico ai sensi dell'articolo 23, comma 7bis, della l.r. 24/1998 e non ostano all'approvazione della variante di cui al comma 5.

9. Fino all'adeguamento o in assenza di esso, le previsioni del PTPR sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.

10. Per la conformazione degli strumenti urbanistici generali da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione del PTPR, o di loro successive varianti, si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Articolo 66 Adeguamento e conformazione al PTPR degli strumenti di pianificazione territoriale di settore

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di settore vigenti, ivi inclusi quelli delle aree naturali protette, si adeguano alle previsioni del PTPR entro due anni dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera di approvazione del PTPR.

2. Al fine di agevolare e coordinare l'adeguamento di cui al comma 1, gli enti competenti per la pianificazione territoriale utilizzano gli strumenti informativi determinati con deliberazione di Giunta regionale del 2 ottobre 2018, n. 553, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 del 16 ottobre 2018, avvalendosi del Database Geotopografico e della relativa Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5.000 quale strato informativo di base.

3. -L'adeguamento si svolge attraverso le procedure previste dalla legge per le varianti alla pianificazione territoriale di settore, e fermo restando l'espletamento delle attività previste dalla normativa ambientale. L'Ente o la struttura competente per la pianificazione territoriale di settore trasmette alla Regione ed al Ministero la variante adottata nei termini di cui al comma 1, ai fini dell'adeguamento al PTPR, unitamente alle osservazioni ed alle proposte di controdeduzione, con l'individuazione puntuale degli adeguamenti alla tutela paesaggistica e delle modifiche apportate.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, la Regione convoca una conferenza ai fini paesaggistici ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, a cui partecipano la Regione, il Ministero e l'Ente di pianificazione territoriale di settore, per la verifica dell'adeguamento proposto. All'esito della conferenza è approvato un documento nel quale si individuano gli adeguamenti conformi nonché le eventuali ulteriori modifiche necessarie per il rispetto della normativa di tutela dei beni paesaggistici posta dal PTPR. La conferenza si esprime anche sulle eventuali proposte di cui al comma 6.

5. La variante al piano territoriale di settore è approvata secondo le procedure previste dalla specifica normativa e nel rispetto del documento di cui al comma 4.

6. Qualora gli approfondimenti prodotti dall'Ente competente per la pianificazione territoriale di settore, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, facciano emergere più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici nonché della individuazione dei paesaggi oppure specifiche esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e di sviluppo locale, l'Ente stesso, nella variante di cui al comma 3 può formulare motivate e documentate proposte di modifica puntuale degli elaborati del PTPR, per la valutazione congiunta da parte del Ministero e della Regione e nell'ambito della conferenza di cui al comma 4. Le eventuali modifiche agli elaborati del PTPR, su cui si è convenuto in sede di conferenza, sono recepite nel PTPR in sede di aggiornamento periodico ai sensi dell'articolo 23, comma 7bis, della l.r. 24/1998 e non ostano all'approvazione della variante di cui al comma 5.

7. Per la conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale di settore da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione del PTPR, o di loro successive varianti, si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Articolo 67 Modifiche ai PTP articolo 23, comma 1, della l.r. 24/1998

1. Il PTPR ha recepito nelle Tavole A, le porzioni di territorio oggetto di proposta di modifica dei PTP vigenti, presentate dai Comuni e ratificate con deliberazione di Consiglio comunale entro il 20 novembre 2006, ai sensi

dell'articolo 23 comma 1 della l.r. 24/1998, accolte o parzialmente accolte e ratificate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 41 del 31 luglio 2007.

2. I perimetri delle proposte di modifica dei PTP approvati, accolte e parzialmente accolte sono graficizzati nelle Tavole D, con evidenziazione delle aree soggette a prescrizioni contenute all'allegato I "schede per provincia e prescrizioni" di cui al comma 3. Tali prescrizioni prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi di cui al Capo II e sulle modalità di tutela dei beni del patrimonio identitario regionale di cui al Capo IV.

3. L'allegato I contiene le schede relative a ciascun Comune raggruppate per ambito provinciale, con la sintesi descrittiva delle proposte, le relative controdeduzioni e prescrizioni nonché gli stralci cartografici. I contenuti di dette schede prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi di cui al Capo II e sulle modalità di tutela dei beni del patrimonio identitario regionale di cui al Capo IV.

4. Qualora siano riscontrate difformità tra gli esiti di cui ai commi precedenti e quelli di cui alla DCR 41/2007, questi ultimi prevalgono e integralmente recepiti.

Articolo 68 Semplificazione di cui all'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice

1. Ai sensi dell'articolo 143 comma 4, lettera a), del Codice, il PTPR individua le aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 nonché dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale adeguato o conformato.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono soggette a semplificazione le aree interessate dai seguenti beni, esclusivamente ove comprese nel Paesaggio degli insediamenti urbani, nel Paesaggio degli insediamenti in evoluzione, nelle Reti infrastrutture e servizi o nel Paesaggio Agrario di Continuità:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a seguito della conformazione o dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai contenuti del PTPR con le procedure di cui all'articolo 65. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla approvazione dei piani attuativi ove previsti dalla disciplina urbanistica o dalle modalità di tutela delle aree tutelate per legge del PTPR con la previa acquisizione del parere di cui all'articolo 11.

4. L'accertamento paesaggistico di cui al comma 1, quale verifica della conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso del PTPR, è effettuato attraverso una apposita fase endoprocedimentale, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Nel procedimento deve essere assicurata la differenziazione tra l'istruttoria ai fini della conformità paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia ed un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche.

Articolo 69 **Semplificazione di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice**

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice il PTPR individua le aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.
2. Il PTPR individua graficamente le aree nell'ambito delle quali, in sede di adeguamento, l'ente competente per la pianificazione urbanistica può proporre l'applicazione della semplificazione di cui al comma 1. A tal fine nelle Tavole cartografiche S - Semplificazione, in scala 1:10.000, sono rappresentate le porzioni di territorio ricadenti nei paesaggi degli insediamenti urbani e delle Reti infrastrutture e Servizi, con superficie continua superiore a 20 ettari con esclusione delle fasce di rispetto marine e lacuali.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai beni di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto, ai borghi dell'architettura rurale e ai beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto nonché ai tessuti edilizi individuati negli strumenti urbanistici come tessuti storici o comunque di valenza architettonica.
4. Ai fini del presente articolo costituiscono interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione i seguenti interventi sul patrimonio edilizio e sul tessuto esistente:
 - a) gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 380/2001;
 - b) gli interventi diretti di demolizione senza ricostruzione, demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma a parità o in riduzione di volume;
 - c) le opere di sistemazione e bonifica ambientale, arredo urbano delle aree pubbliche; la realizzazione, il completamento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria gli interventi;
 - d) gli interventi, ivi compresa la ristrutturazione urbanistica articolo 3, comma 1, lettera f), DPR 380/2001, previsti nei piani attuativi approvati con parere paesaggistico e progettazione planovolumetrica in scala non inferiore a 1:200.
5. Tutti i piani o i progetti devono prevedere misure di miglioramento della qualità architettonica degli edifici, delle finiture e dei materiali utilizzati, del rapporto degli edifici con il contesto con particolare attenzione ai margini dell'edificato.

Articolo 70 **Monitoraggio dell'attività di semplificazione**

1. La Regione, al fine di monitorare l'applicazione della semplificazione di cui agli articoli 68 e 69 e l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni realizzate, può richiedere ai comuni l'elenco dei titoli abilitativi rilasciati, segnalati, dichiarati o comunicati.
2. La Regione, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, effettua controlli a campione sugli interventi realizzati, anche con specifici sopralluoghi o indirettamente tramite la foto interpretazione, volti a monitorare l'applicazione delle relative disposizioni. L'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determina la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 del Codice, relativamente all'intero territorio dei comuni nei quali si sono rilevate le violazioni